Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 16 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 30 *settembre* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 29 *novembre* 1938-XVII, *registro* 30 *Africa Italiana, foglio* 78.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Amico Giovanni fu Giuseppe e fu Lauricella Anna Maria, nato a S. Cataldo (Caltanissetta) il 12 novembre 1890, maggiore s.p.e. della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Capo dell'ufficio informazioni di una divisione, assolveva il delicato e difficile compito con singolare perizia e buon rendimento. Spesso, per meglio valutare l'efficienza delle linee nemiche e studiare da vicino la dislocazione dell'avversario, non esitava a spingersi, con pochi animosi, fin sotto le postazioni dei ribelli. Nelle azioni durante le quali era direttamente minacciato il comando di divisione, si affermava combattente valoroso, cosciente e deciso, dando prova di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Ciclo operativo della regione dei laghi, 23 giugno-1 dicembre 1936-XIV-XV.

Gasparini Angelo fu Giovanni e di Tamburini Giulia, nato a Borgotaro (Parma) il 20 aprile 1895, 1º capitano complemento della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Combattente della grande guerra, volontario in A. O., ha riconfermato in un lungo ciclo di grandi operazioni di polizia coloniale, le sue magnifiche doti di soldato. Offertosi spontaneamente per raccogliere il documentario fotografico di un attacco, si slanciava avanti con gli uomini del reparto avanzato. Ferito gravemente ad una spalla, trovava ancora la forza di avanzare incitando animosamente quelli che lo seguivano. Giunto fra i primi sulla posizione contesa, vi piantava il tricolore. Trascinandosi quindi da solo verso il retrostante posto di medicazione, non desisteva dall'incuorare i sopravvenienti elementi di rincalzo. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bolognini Giuseppe di Pio e di Gaddorio Virginia, nato a Medicina (Bologna) il 9 dicembre 1911, soldato della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Portaordini addetto al comando di grande unità impegnata in un lungo e duro ciclo di polizia coloniale; assolveva sempre in modo esemplare i compiti affidatigli. Ferito ad una spalla da scheggia di proietto nemico, continuava serenamente ed incurante di sè a prodigarsi nel servizio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Ferrante Leopoldo di Ignazio e fu Giordano Adelaide, nato a Napoli il 1º ottobre 1896, 1º capitano s.p.e. dell'Autogruppo del Galla e Sidama. — Ufficiale automobilista capace e pieno di infaticabile slancio, faceva fronte, in ogni circostanza, a tutte le complesse esigenze del particolare servizio, nonostante le difficili condizioni di tempo e di ambiente. Durante il ciclo operativo per la conquista del territorio dei Galla e del Sidamo, riconfermava interamente le sue belle qualità, di tecnico, di organizzatore e di animatore sagace e valoroso. Nei combattimenti di Adicciò sul Mirgo, formava coi propri autisti una compagnia, assumeva la difesa di un tratto delle nostre posizioni, e respingeva validamente vari violenti attacchi nemici. — Ciclo operativo per le azioni della Somalia orientale, ciclo operativo di Neghelli, ciclo operativo della regione dei laghi, 1936-XIV-XV.

Maselli Luigi fu Arturo e fu Pasquini Adele, nato a Savigno (Bologna) nel 1911, sergente (37957) della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Addetto al quartier generale di grande unità impegnata in lungo e duro ciclo di polizia coloniale, assolveva sempre in modo esemplare i compiti affidatigli. Metteva particolarmente in evidenza le sue belle qualità di combattente nelle giornate di Adicciò, quando, ferito ad una gamba da scheggia di proietto nemico, continuava serenamente ed incurante di sè a prodigarsi nel servizio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Palumbo Giuseppe fu Giuseppe e di Cuomo Carmela, nato a Secondigliano (Napoli) il 18 agosto 1911, soldato (25692) della 1ª Divisione speciale « S ». — Portaordini addetto al comando di una colonna operante in terreno impervio ed infestato da ribelli, assolveva il suo compito in modo esemplare, percorrendo spesso zone fortemente battute dal fuoco nemico. Ferito alla spalla da una scheggia di granata, mentre in combattimento portava un ordine, non si recava al posto di medicazione che a missione compiuta. Continuando il servizio, subito dopo medicato, dimostrava serenità d'animo, sprezzo del pericolo e profondo senso del dovere. Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Sabbatini Emilio fu Antonio e di Ruppini Prima, nato a Udine il 30 dicembre 1895, capitano s.p.e. della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Ufficiale di provato valore, guidava e manteneva efficiente il quartier generale di una grande unità operante isolata in A. O., nonostante le molteplici grandi difficoltà frapposte dal terreno e dagli armati ribelli. In una situazione delicata nella quale erano venuti a trovarsi gli elementi avanzati della colonna, riuniti prontamente il proprio reparto, assumeva ed organizzava la difesa di un tratto esposto del sistema difensivo, respingendo ripetuti attacchi degli armati ribelli, confermando le belle qualità di coraggioso combattente. Ciclo operativo della regione dei laghi, 23 giugno-1º dicembre 1936-XIV-XV.

CROCE DI GUERRA

Brugnara Pietro fu Eugenio e fu Rossi Maria, nato a Mosana di Giovo (Trento) il 1º febbraio 1911, soldato della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Durante un lungo e duro ciclo operativo dimostrava costante attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. Calmo e sereno durante i combattimenti, poneva in evidenza le sue preclari doti di combattente, coadiuvando con ardimento e slancio il proprio ufficiale nel servizio dei collegamenti. — Adicciò sul Mirgo, 12-26 novembre 1936-XV.

De Filippo Luigi di Gioacchino e di De Mitri Maria Favorita, nato ad Alezio (Lecce) il 3 aprile 1914, caporale maggiore (34801) della 1ª Divisione speciale « S ». — Graduato addetto al quartier generale di grande unità, impegnata in un lungo e duro ciclo di polizia coloniale, assolveva sempre in modo esemplare i compiti assegnatigli, prodigandosi nel servizio con intelligenza e dedizione. Durante aspri combattimenti ed in zone fortemente battute dal fuoco nemico, si offriva più volte volontariamente quale porta ordini, dando prova di serenità, sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Ciclo operativo nella regione dei grandi laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Donelli Natale di Paolo e di Tosi Adelaide, nato a Parma il 25 dicembre 1903, maresciallo ordinario della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Comandante dell'autodrappello divisionale, durante lungo e difficile ciclo operativo era in ogni contingenza di esempio e di incitamento ai dipendenti, raggiungendo più volte, quale motociclista porta ordini i reparti avanzati. Durante il combattimento di Sadè, sostituiva volontariamente un motociclista ferito a morte per continuare il servizio in zona fortemente battuta dal fuoco nemico, confermando le sue preclari doti di combattente valoroso. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Foini Bruno di Cesare e di Losi Grazia Maria, nato a Milano il 4 novembre 1912, soldato della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al rifornimento idrico di una colonna operante, e costretto per tale delicato servizio a percorrere quotidianamente zone insidiate dai ribelli e spesso intensamente battute dal fuoco nemico, assolveva il suo compito con alto sentimento del dovere, affrontando con sereno coraggio il grave continuo rischio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Gasbarrone Antonio di Mariano e di Gasbarrone Luigia, nato a Sonnino (Littoria) il 30 luglio 1914, caporale (15224) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Porta ordini di un comando di grande unità impegnata in un lungo e duro ciclo di polizia coloniale, assolveva sempre il suo compito in modo esemplare. Durante aspri combattimenti ed in zone fortemente battute dal fuoco nemico si prodigava nel servizio, dando prova di sereno sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Giovannelli Bruno di Cesare e di Rizzetto Amelia, nato a Venezia il 20 marzo 1913, soldato (34821) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al rifornimento idrico di una colonna operante, e costretto per tale delicato servizio a percorrere quotidianamente zone insidiate dai ribelli e spesso intensamente battute dal fuoco nemico, assolveva il suo compito con alto sentimento del dovere, affrontando con sereno coraggio il grave continuo rischio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Moreno Martino Mario fu Giovanni e fu Olivero Ernesta, nato a Torino l'8 settembre 1892, segretario generale del Governo Galla e Sidama. — Segretario generale di un Governo Coloniale di nuova costituzione, il cui territorio doveva ancora essere materialmente occupato e liberato dai ribelli che lo infestavano, prendeva parte attiva a numerose ricognizioni con elementi della colonna operante, dimostrando sempre, anche nei momenti più difficili e nelle situazioni più critiche, serena calma e sprezzo del pericolo. Esempio ammirevole di elevato senso del dovere. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Prati Giuseppe di Arturo e fu Antonini Lucia, nato a Audun le Tiche (Francia) l'11 luglio 1913, soldato (32475) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al rifornimento idrico di una colonna operante, e costretto per tale delicato servizio a percorrere quotidianamente zone insidiate dai ribelli e spesso intensamente battute dal fuoco nemico, assolveva il suo compito con alto sentimento del dovere, affrontando con sereno coraggio il grave continuo rischio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Rosso Carlo di Giovambattista e di Rahu Francesca, nato a Intra (Novara) il 12 maggio 1913, sergente (28312) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al comando di una grande unità impegnata in un lungo e duro ciclo operativo, assolveva sempre in modo esemplare i compiti affidatigli, prodigandosi con intelligenza e dedizione. Durante aspri combattimenti ed in zone intensamente battute dal fuoco nemico, si offriva più volte quale porta ordini, dando prova di sereno coraggio e sentimento del dovere. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Tagliaferri Raffaele di Giulio e fu Ranieri Angela, nato a Napoli il 13 gennaio 1911, sergente della 1ª Divisione di fanteria speciale « S ». — Durante un lungo e duro ciclo operativo dimostrava costante attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. Calmo e sereno durante i combattimenti, poneva in evidenza le sue preclari doti di combattente, coadiuvando con ardimento e slancio il proprio ufficiale nel servizio dei collegamenti. — Adicciò sul Mirgo, 12-26 novembre 1936-XV.

Toller Giuseppe di Graziano e fu Casagrande Giuseppina, nato a Borgo (Trento) il 4 settembre 1915, sergente (13026) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al rifornimento idrico di una colonna operante, e costretto per tale delicato servizio a percorrere quotidianamente zone insidiate dai ribelli e spesso intensamente battute dal fuoco nemico, assolveva il suo compito con alto sentimento del dovere, affrontando con sereno coraggio il grave continuo rischio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Trevisan Ignazio di Tobia e di Duc Maddalena, nato a Cordovado (Udine) il 25 luglio 1910, caporale (18467) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al rifornimento idrico di una colonna operante, e costretto per tale delicato servizio a percorrere quotidianamente zone insidiate dai ribelli e spesso intensamente battute dal fuoco nemico, assolveva il suo compito con alto sentimento del dovere, affrontando con sereno coraggio il grave continuo rischio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Turati Vito di Domenico e di Colombo Carolina, nato a Seregno (Milano) il 17 marzo 1911, caporale della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al comando di una grande unità impegnata in un lungo e duro ciclo operativo, assolveva sempre in modo esemplare i compiti affidatigli, prodigandosi con intelligenza e dedizione. Durante aspri combattimenti ed in zone intensamente battute dal fuoco nemico, si offriva più volte quale porta ordini, dando prova di sereno coraggio e sentimento del dovere. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Valeri Ivo di Giuseppe e di Bastianelli Stella, nato a Panicale (Perugia) il 25 luglio 1915, caporale maggiore della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al comando di una grande unità impegnata in un lungo e duro ciclo operativo, assolveva sempre in modo esemplare i compiti affidatigli, prodigandosi con intelligenza e dedizione. Durante aspri combattimenti ed in zone intensamente battute dal tiro nemico, si offriva più volte quale porta ordini, dando prova di sereno coraggio e sentimento del dovere — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Vallicelli Ivo di Floriano e di Preola Edite, nato a Portomaggiore (Mantova) il 16 febbraio 1911, soldato (20046) della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Porta ordini di un comando di grande unità impegnata in lungo e duro ciclo di polizia coloniale, assolveva sempre il suo compito in modo esemplare Durante aspri combattimenti ed in zona fortemente battuta dal fuoco nemico si prodigava nel servizio, dando prova di sereno sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Zago Alberto di Riccardo e di Maziero Stella, nato a Verona il 20 agosto 1916, soldato della 1ª Divisione speciale di fanteria « S ». — Addetto al rifornimento idrico di una colonna operante, e costretto per tale delicato servizio a percorrere quotidianamente zone insidiate dai ribelli e spesso intensamente battute dal fuoco nemico, assolveva il suo compito con alto sentimento del dovere, affrontando con sereno coraggio il grave continuo rischio. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

(480)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2162.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 2163.

Norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 768;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito alla nomina e alle attribuzioni dei Regi provveditori agli studi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale. di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il provveditore agli studi sopraintende, in ogni Provincia, alla dipendenza del Ministro per l'educazione nazionale, alla istruzione elementare, media classica, scientifica, magistrale,

tecnica ed artistica; vigila all'applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti d'istruzione e di educazione pubblica e privata della Provincia, promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi, cura i rapporti con la Gioventù italiana del Littorio per l'assistenza e l'educazione fisica degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2.

I posti di provveditore agli studi saranno conferiti dal Ministro per l'educazione nazionale:

a) per un terzo ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, per promozione per merito comparativo, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

b) per gli altri due terzi a persone che, a giudizio insindacabile del Ministro, abbiano meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti della carica e che appartengano a qualsiasi ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, oppure siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

Qualora i funzionari di cui alla lettera *a*) del presente articolo risultino impromovibili al grado di provveditore agli studi di seconda classe, i posti che rimarranno perciò vacanti potranno pure essere conferiti mediante l'applicazione delle norme di cui alla lettera *b*).

Per la nomina al posto di Regio provveditore agli studi è necessario, in ogni caso, il possesso della laurea.

La nomina non potrà essere disposta nei confronti di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, qualora queste abbiano appartenuto all'Amministrazione stessa, come dipendenti di ruolo od avventizi, e il loro rapporto di impiego non sia cessato da almeno tre anni.

Art. 3.

Il Ministro può trasferire i provveditori agli studi al ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti d'istruzione media.

Ai provveditori agli studi di prima classe che siano trasferiti a norma del comma precedente è fatto il trattamento previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il Ministro può inoltre trasferire i provveditori agli studi in qualsiasi ruolo di gruppo *A* dell'educazione nazionale ed a posti di ugual grado.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento approvato con R. decreto 27 novembre 1924-III, numero 2367, si applicano anche quando il Ministro ritenga di affidare a presidi e professori degli istituti d'istruzione media incarichi da svolgere presso un Regio provveditorato agli studi.

Art. 5.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituito, con funzioni consultive, un Consiglio provinciale dell'educazione.

Con apposito regolamento, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Consiglio provinciale dell'educazione è composto dei seguenti membri:

del provveditore agli studi, che lo presiede;
di tre capi di Regio istituto d'istruzione media;
del presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
del fiduciario provinciale dell'A.F.S. (sezione scuola media);
del fiduciario provinciale dell'A.F.S. (sezione scuola elementare);
di un rappresentante della G.I.L. designato dal comandante federale;
di un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;
di un rappresentante dell'Ispettorato corporativo;
di un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, designato dal presidente del Comitato nazionale dell'Unione stessa;
di un ispettore scolastico o di un direttore didattico;
del medico provinciale;
di altri due membri a scelta del Ministro.

Allorquando il provveditore agli studi lo ritenga opportuno, in relazione agli argomenti da trattare, potrà chiamare a prendere parte delle adunanze del Consiglio stesso anche un rappresentante delle Biblioteche pubbliche governative.

I membri del Consiglio provinciale dell'educazione sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Le funzioni di componente del Consiglio provinciale della educazione sono gratuite.

Art. 7.

Il servizio di segreteria nelle adunanze del Consiglio provinciale dell'educazione è affidato dal Regio provveditore agli studi ad un impiegato del ruolo del personale di carriera amministrativa del Regio provveditorato agli studi.

Art. 8.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati nei limiti, nei modi e con le formalità che saranno stabilite con regolamento, anche esso da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze.

Il Consiglio di disciplina è costituito come segue:

del Regio provveditore agli studi, che lo presiede;
di un preside di Regio istituto d'istruzione media;
di un ispettore scolastico.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Le funzioni di componente del Consiglio di disciplina sono gratuite.

Art. 9.

Il Ministro per l'educazione nazionale può annullare o riformare d'ufficio i provvedimenti attribuiti alla competenza del Regio provveditore agli studi, quando essi contengano violazione di legge, ledano gravemente l'interesse pubblico o siano comunque incompatibili con le generali direttive da lui impartite.

Il Ministro per l'educazione nazionale può inoltre sostituirsi, in caso di inadempienza, ai Regi provveditori agli studi nell'emanazione dei provvedimenti suddetti.

Art. 10.

Ciascuna Provincia è tenuta a fornire i locali per il Regio provveditorato agli studi ed a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 12.

Le disposizioni di cui ai primi due comma del precedente art. 2 verranno applicate gradualmente per i posti che si renderanno vacanti dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2164.

Determinazione dei diritti e degli emolumenti spettanti al personale addetto al servizio del demanio armentizio per l'esecuzione delle formalità relative alla legittimazione e vendita dei suoli trazzerali e tratturali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei Regi tratturi e delle Regie trazzere modificato coi Regi decreti-legge 18 novembre 1926, n. 2158, 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, e 22 febbraio 1937-XV, n. 292;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla determinazione e ripartizione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale addetto al servizio del demanio armentizio che procede alla legittimazione e vendita di suoli tratturali e trazzerali e redige gli atti e i documenti occorrenti per l'esecuzione delle relative formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la compilazione degli atti estratti e documenti occorrenti alla esecuzione delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura relativa alla legittimazione e vendita dei suoli del demanio armentizio, al cui adempimento provvederanno gli uffici finanziari competenti, sono dovuti dai privati acquirenti e legittimatari i diritti ed emolumenti di cui all'annessa tabella *A* alligata al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

I diritti ed emolumenti suddetti — detratta la quota di un decimo che sarà versato all'Erario — spettano al personale addetto al servizio del demanio armentizio che provvede alla compilazione degli atti e documenti in conformità del precedente articolo.

Alla loro riscossione e ripartizione sarà provveduto secondo le modalità che verranno dettate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 46. — MANCINI

ALLEGATO *A*.

Tabella dei diritti e dei compensi che i delegati alla reintegra delle vie armentizie sono autorizzati a liquidare per la redazione degli atti, copie ed estratti occorrenti per la esecuzione delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.

INDICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. — *Atto originale*:

a) processo verbale di cui al 4° comma dell'art. 20 del R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1706;

b) estratto del piano di assetto definitivo di cui al 2° comma dell'art. 27 del suddetto Regio decreto;

c) contratto di alienazione di cui all'art. 31 dello stesso Regio decreto.

2. — *Copie occorrenti*:

a) per la registrazione nell'Ufficio del registro;

b) per la trascrizione ed iscrizione nella Conservatoria delle ipoteche;

c) per la voltura catastale nell'Agenzia delle imposte;

d) per il privato legittimatario od acquirente.

3. — *Piante, mappe ed estratti* (N. B.):

a) copia con disegno a mano, dell'intera planimetria;

b) quattro copie eliografiche della stessa;

c) estratto, con disegno a mano, della planimetria;

d) quattro copie eliografiche dell'estratto.

N. B. — E' opportuno che di regola l'intera planimetria sia allegata al primo atto di trasferimento della prima zona

compresa nel relativo tronco, e che negli atti successivi sia fatto riferimento all'atto ed alla planimetria suddetta. Solo in casi eccezionali e allorquando si verifichino ulteriori variazioni di ditte o frazionamento di mappali e modifiche nella consistenza e delimitazione relativa, occorrerà compilare appositi estratti e le copie relative.

4. — *Doppia nota di trascrizione ed iscrizione ipotecaria.*

5. — *Domanda di voltura catastale.*

DETERMINAZIONI DEI COMPENSI

1. — *Diritto complessivo di stipulazione dell'atto originale, di redazione delle copie e degli estratti, nonchè di compilazione della doppia nota di trascrizione e della domanda di voltura.*

L'ammontare del diritto complessivo è determinato in relazione all'importo delle somme convenute o dovute per prezzo, penale, danni e spese:

a) importo fino a L. 100 . . . . diritto L. 5;
b) » da L. 100,05 a L. 1000. . . » » 10;
c) » da L. 1000,05 a L. 10.000 . . » » 20;
d) » oltre L. 10.000 . . . . » » 30.

N. B. — Quando in dipendenza dello stesso atto si debbono eseguire trascrizioni e volture in due o più Conservatorie delle ipoteche ed Agenzie delle imposte, oltre al diritto complessivo come sopra determinato per il primo gruppo di Uffici finanziari, è dovuto un supplemento del 30% per ogni serie di copie ed estratti occorrenti per trascrizioni e volture da eseguirsi in Conservatorie ed Agenzie diverse da quelle del primo gruppo.

2. — *Scritturazione*:

a) per ogni quattro facciate dell'atto originale o delle copie su modello a stampa L. 0,50;

b) per ogni facciata aggiuntiva manoscritta L. 1.

3. — *Disegno e riproduzione eliografica di piante, mappe ed estratti.*

Quando si alliga l'intera planimetria ad un solo atto ed a questo si fa riferimento negli atti successivi:

A) se trattasi di tronco urbano e suburbano, è dovuta per ciascuna particella sistemata:

a) una quota di disegno della planimetria di L. 1,50;

b) una quota di riproduzione eliografica della stessa L. 0,50;

B) se trattasi di tronco rurale, è dovuta, per ogni centimetro di avanzamento:

c) una quota di disegno della planimetria di L. 0,20 salvo il minimo di L. 2;

d) una quota di riproduzione eliografica della stessa di L. 0,10, salvo il minimo di L. 0,50.

Quando occorra alligare estratti planimetrici per circostanze particolari o per frazionamento e variazioni avvenute posteriormente è dovuto:

e) per la prima od unica facciata di disegno dell'estratto (formato dell'atto) . . . . L. 2 —;
f) per ogni facciata successiva . . . . » 1,80;
g) per ogni facciata di riproduzione eliografica » 0,50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 2165.

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, a modificare la denominazione della frazione Bambolo in « Donoratico ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Castagneto Carducci chiede, in esecuzione della propria deliberazione 18 marzo 1938-XVI, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Bambolo in « Donoratico »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Livorno in adunanza del 14 maggio 1938-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Bambolo in « Donoratico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 47. — MANCINI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 164.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, recante disposizioni in merito ai contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, recante disposizioni in merito ai contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 165.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del decreto è aggiunto il seguente comma: « Non possono tuttavia usufruire della disposizione del comma precedente coloro che, avendo già presentato regolare domanda, non hanno ottenuto giudizio favorevole dalla Commissione indicata nell'art. 1 del citato Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 166.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, concernente nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, concernente nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 167.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 649, che proroga le agevolezze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e di aviazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 649, che proroga le agevolezze doganali a favore di alcuni tipi di oli minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e di aviazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 168.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, che modifica il trattamento doganale dei recipienti di lamiera di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, che modifica il trattamento doganale dei recipienti di lamiera di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 169.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 170.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 171.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, concernente l'esenzione dalla imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, concernente l'esenzione dalla imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 172.
Funzione consultiva nei riguardi delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935, riguardante la costituzione del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di precisare la funzione di consulto nei riguardi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4, ultimo comma, della legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935, è modificato come segue:
« Salva la competenza del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici a norma della legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, il parere del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato e l'approvazione nei casi indicati nell'art. 3 sostituiscono, a tutti gli effetti, quelli che sono demandati dalle vigenti leggi agli organi di consulenza indicati nelle leggi medesime ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 173.
Modificazioni al Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare talune modificazioni alle norme che regolano la costituzione e la convocazione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del citato R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, è sostituito dal seguente:
« È istituito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, che si pronuncia sugli argomenti di carattere generale attinenti all'insegnamento e alla cultura.
« Il Consiglio è ripartito in sei sezioni:
la prima, per l'istruzione elementare, composta di 16 membri;
la seconda, per l'istruzione media tecnica ed artistica, composta di 24 membri;
la terza, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di 16 membri;
la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 38 membri;
la quinta, per le antichità e belle arti, composta di 31 membri;
la sesta, per le biblioteche, composta di 14 membri.
« Del Consiglio fanno parte di diritto il Segretario del Partito Nazionale Fascista e il Presidente della Reale Accademia d'Italia.
« Intervengono alle adunanze generali del Consiglio, il direttore generale della Sanità pubblica e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Art. 2.

Nell'art. 2 del citato R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, l'ultimo capoverso del secondo comma è sostituito dal seguente:
« sei membri scelti tra persone particolarmente competenti ».

Art. 3.

Nell'art. 4, dopo le parole: « il fiduciario nazionale della Sezione scuola media dell'Associazione fascista della scuola », sono inserite le seguenti: « un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio ».

Art. 4.

Nell'art. 6, dopo le parole: « il presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani », sono inserite le seguenti: « il presidente della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti artistici e dell'artigianato; il presidente della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati; un rappresentante del Comitato nazionale per le arti popolari ».

Art. 5.

All'art. 8 è sostituito il seguente: « Il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti è presieduto dal Ministro. Il Ministro nomina un vice presidente tra i presidenti di sezione di cui al successivo art. 9.
« Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria una volta all'anno e in sessione straordinaria quando il Ministro lo ritenga opportuno ».

Art. 6.

All'art. 9 è sostituito il seguente: « Il Ministro nomina il presidente di ciascuna sezione tra i membri della sezione stessa, per la trattazione degli affari che vengono sottoposti ad essa dai competenti uffici del Ministero.

« Quando il Ministro lo ritenga necessario, può disporre la riunione in unica adunanza di due o più sezioni per la trattazione di determinati affari che interessino la competenza delle sezioni stesse.

« La presidenza di tali riunioni è assunta dal vice presidente del Consiglio.

« Il Ministro assume di diritto la presidenza quando intervenga alla riunione di una o più sezioni ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1939-XVII, n. 174.
Istituzione in Roma di un Istituto di studi filosofici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di dare incremento e coordinamento agli studi filosofici;

Riconosciuta la urgente e assoluta necessità di istituire a questo fine un Istituto per gli studi filosofici;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito l'Istituto di studi filosofici, con sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica ed è retto e amministrato da un Consiglio direttivo composto di un presidente e di cinque membri nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

Uno dei membri del Consiglio direttivo sarà designato dal presidente dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

La carica di presidente e di membro del Consiglio direttivo è gratuita.

Alle sedute del Consiglio parteciperà il direttore dell'Istituto che sarà nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente.

Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto di studi filosofici è inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39, un contributo annuo di L. 50.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente saranno stabilite da uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 5.

La Società filosofica italiana, eretta in ente morale con R. decreto 28 maggio 1931-IX, n. 709, resta assorbita nell'Istituto di studi filosofici con tutte le sue attività.

Art. 6.

Nel primo periodo di sua istituzione l'Istituto di studi filosofici sarà retto da un commissario nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939-XVII, n. 175.

Norme di coordinamento previste dall'art. 12 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, concernente la unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1938, n. 1008, riguardante la unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ed i provvedimenti successivi che hanno integrato e modificato la legge predetta;

Veduti i Regi decreti-legge 15 giugno 1936, n. 1273, 8 marzo 1937, n. 521, 15 aprile 1937, n. 812, 5 novembre 1937, numero 2169, 8 novembre 1936, n. 1955, 3 febbraio 1936, numero 278, e 5 novembre 1937, n. 2119, e successive modificazioni, con i quali è stato ordinato l'ammasso obbligatorio del grano, della lana, dei bozzoli, dello zafferano, della canapa, dell'essenza di bergamotto e della manna;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle citate disposizioni di legge, come prescritto dall'art. 12 della ricordata legge 16 giugno 1938, n. 1008;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura è costituito da tutti i produttori proprietari e conduttori di terreni della provincia.

Le varie Sezioni sono costituite dai proprietari e dagli affittuari o coloni, i quali esercitino, in tutto o in una parte del terreno da essi posseduto, il ramo di produzione a cui la Sezione presiede.

Ai proprietari sono assimilati gli enfiteuti, gli usufruttuari, gli utenti di quote di beni costituenti i demani comunali e i domini collettivi.

Fanno pure parte dei Consorzi e delle loro Sezioni zootecniche i possessori ed allevatori di bestiame, compresi i coloni.

Art. 2.

Il Consorzio è l'organo di disciplina e di sviluppo dell'attività dei produttori, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni a ciclo agricolo.

In vista di questa sua funzione, il Consorzio comunica alle singole Sezioni le direttive da seguire, precisandole in relazione alle particolari esigenze locali, e coordinando le attività delle varie Sezioni per armonizzarle all'interesse generale.

Il Consorzio prospetta pure alle singole Sezioni i problemi che, a suo giudizio, debbono essere studiati e risoluti per il progresso tecnico ed economico dei vari rami della produzione agricola e può riesaminare quelle soluzioni che siano state adottate dalle singole Sezioni ed appaiano non conformi agli interessi generali.

Il Consorzio decide inoltre degli argomenti sui quali vi sia discordanza tra i deliberati di due o più Sezioni, dopo aver invitato le Sezioni stesse a riesaminare i punti controversi per comporre direttamente le divergenze.

Il Consorzio e le singole Sezioni di esso sono partecipanti del Consorzio agrario provinciale ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, ed hanno propri rappresentanti nell'assemblea e nel Consiglio d'amministrazione di questo.

Per le operazioni di esercizio relative alla conservazione lavorazione e vendita dei prodotti, di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, il Consorzio e le sue Sezioni potranno valersi dei Consorzi agrari e di altri enti e magazzini esistenti.

Il Consorzio e le sue Sezioni sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A detto Ministero il Consorzio riferisce annualmente sulla situazione economico-agraria della provincia e sui mezzi di promuovere il progresso tecnico ed economico delle varie colture, facendo anche eventuali proposte circa gli argomenti da sottoporre all'esame delle Corporazioni.

Art. 3.

Il Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura comprende, di regola, sei Sezioni, riguardanti, rispettivamente, la cerealicoltura, la viticoltura, l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura, le fibre tessili e la zootecnia.

Se in via temporanea o permanente occorra esercitare una attività, la quale esiga l'azione coordinata di due o più Sezioni di provincie diverse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà al collegamento delle sezioni interessate.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ha facoltà di provvedere, con proprio decreto, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, alla costituzione di altre Sezioni, in aggiunta o a modifica di quelle sopra previste od eventualmente alla soppressione di taluna di quelle esistenti.

Il decreto Ministeriale di istituzione o di soppressione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le Sezioni hanno il compito di tutelare gli interessi dei produttori agricoli, in armonia con gli interessi economici della Nazione e di promuovere il progresso tecnico ed economico del ramo di produzione a cui presiedono.

All'uopo ed in vista della rappresentanza ad esse riconosciuta dall'art. 3 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, le Sezioni:

a) possono assumere, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di fronte allo Stato, alle organizzazioni sindacali od anche a singole industrie trasformatrici, l'impegno a fornire una determinata quantità di prodotto od a destinare una data superficie di terreno alla coltivazione di un dato prodotto;

b) organizzano, secondo le direttive del Ministero della agricoltura e delle foreste, la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi, e più generalmente contro i nemici delle piante;

c) controllano le varie destinazioni culturali, segnalando alle autorità competenti le deficienze e le inadempienze alle prescrizioni di legge o alle norme fissate dalle Corporazioni;

d) curano la raccolta delle derrate da ammassare, la provvista dei finanziamenti necessari per il pagamento del prezzo ai conferenti e la vendita del prodotto ammassato:

e) finanziano o concorrono al finanziamento degli studi e delle ricerche sperimentali, utili al progresso del ramo di produzione al quale presiedono;

f) costruiscono o concorrono quando ciò sia riconosciuto necessario, dopo che siano stati convenientemente utilizzati

i magazzini e gli impianti esistenti, alla formazione di impianti per la conservazione, la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti, a norma delle leggi in vigore;

g) in generale provvedono a quanto occorre per il progresso tecnico ed economico della cultura alla quale presiedono.

Occorrendo provvedere alla gestione associativa dei prodotti dei quali sia stabilito l'ammasso, la gestione è deferita alla Sezione che si occupa del relativo ramo di produzione.

Così pure le operazioni di difesa contro determinate malattie od insetti e in generale contro nemici delle piante sono assunte dalla Sezione che presiede al ramo di produzione a cui si riferiscono le piante minacciate.

Art. 5.

Ciascun Consorzio fa parte della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e coordinerà la propria azione alle direttive di quella.

Ciascuna Sezione uniformerà la propria attività alle direttive dei Consorzi di cui è parte, per tutto quanto riguarda gli interessi generali dei produttori della provincia e la gestione economico-amministrativa dei propri servizi.

Per quanto si riferisce agli interessi specifici dei rami di produzione ai quali essa presiede, ciascuna Sezione opererà in diretto collegamento e in conformità dei criteri e delle direttive del corrispondente Settore della Federazione nazionale, fermo il principio che il coordinamento delle attività delle Sezioni con quello dei Settori e il collegamento amministrativo disciplinare delle prime coi secondi avverrà sempre per il tramite della Federazione e dei Consorzi rispettivi.

Art. 6.

Con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Federazione determina, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'ammontare dei contributi che dovranno esserle corrisposti dai singoli Consorzi, per partecipazione alle spese di gestione della Federazione medesima e le assegnazioni di fondi da farsi ai singoli Settori, per il loro funzionamento.

Art. 7.

L'attività del Consorzio sarà regolata, oltre che dalle disposizioni delle leggi vigenti e del presente decreto, dallo statuto di cui all'art. 5 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, e da un apposito regolamento interno formato dal Consiglio di amministrazione secondo le direttive della Federazione nazionale e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze. In detto regolamento interno saranno particolarmente disciplinati la composizione e il funzionamento degli uffici.

Ciascuna Sezione comprende i produttori interessati, nella intera Provincia, al ramo di produzione cui la Sezione presiede.

L'attività di ciascuna Sezione e lo svolgimento dei servizi e funzioni ad essa assegnati saranno disciplinati con appositi regolamenti interni. Tali regolamenti formati dai Comitati direttivi secondo criteri indicati dai corrispondenti Settori della Federazione nazionale, saranno approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 8.

Subito dopo la pubblicazione del presente decreto, i prefetti ordineranno che i podestà procedano, nei rispettivi Comuni, alla formazione degli elenchi dei partecipanti al Consorzio ed alle singole Sezioni di esso, in relazione al disposto del successivo art. 20.

I dati occorrenti verranno desunti dal catasto o dai ruoli delle imposte dirette. I podestà possono, inoltre, imporre agli interessati l'obbligo della denuncia.

Gli elenchi debbono essere distinti per il Consorzio e per ciascuna Sezione e contenere l'indicazione del nome, cognome, domicilio del produttore, ubicazione e superficie del terreno posseduto, estensione delle colture relative al ramo di produzione cui la Sezione presiede e, se questa si occupa anche della difesa contro le malattie delle piante, il numero delle piante da difendere.

Per quanto riguarda il bestiame, l'elenco dei produttori dovrà comprendere l'indicazione della specie, numero ed età dei capi da ciascuno di essi posseduto.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo comunale per 10 giorni consecutivi, comprendenti due domeniche.

Entro 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione, chiunque abbia interesse può ricorrere al prefetto, perchè siano incluse od escluse le persone omesse o indebitamente iscritte e perchè siano corrette le indicazioni erronee.

Trascorso tale termine senza che siano stati presentati ricorsi, o dopo la decisione di questi da parte del prefetto, gli elenchi diventano definitivi e vengono, a cura del prefetto predetto inviati al Consorzio per tutti i fini ed effetti della legge.

Per il successivo aggiornamento degli elenchi i produttori sono tenuti a denunciare entro l'anno al Consorzio i trasferimenti di proprietà e le modificazioni di coltura che abbiano importanza ai fini della appartenenza alle Sezioni.

Le variazioni introdotte negli elenchi in base ai predetti dati di aggiornamento saranno, alla fine di ogni anno, comunicate al prefetto.

Le spese della compilazione degli elenchi sono a carico dei Comuni.

I Consorzi e le loro Sezioni potranno inviare funzionari presso gli Uffici delle imposte, del registro e del catasto, per rilevare i dati e le notizie occorrenti per il controllo delle denuncie e in generale pr la formazione e l'aggiornamento degli elenchi.

Art. 9.

La nomina dei componenti il Comitato direttivo della Sezione, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 16 giugno 1938, n. 1008, è fatta su designazione delle rispettive organizzazioni, fra coloro che esercitano effettivamente la loro diretta attività nel ramo di produzione cui la Sezione presiede.

Per gli organismi economici collettivi costituiti dagli agricoltori, la designazione del delegato spetta all'Ente nazionale fascista per la cooperazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può non accogliere la designazione ed esigere, anche con provvedimento non motivato, che sia indicata altra persona. Uguale sostituzione deve disporsi quando manchi il nulla osta del Partito Nazionale Fascista.

La rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al Comitato direttivo di ciascuna Sezione è costituita, di regola e salvo diverse disposizioni dello statuto del Consorzio, da quattro membri per ciascuna categoria, oltre il presidente e il vice-presidente che pure sono scelti e nominati, rispettivamente, fra i datori di lavoro e i lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 10.

Se la Sezione ha gestione di ammassi, partecipa con voto consultivo alle adunanze del Comitato direttivo, oltre alle persone indicate nell'art. 4 della legge 16 giugno 1938, numero 1008, anche un delegato di quell'Istituto di credito

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designerà fra quelli che provvedono ai finanziamenti.

Dal prezzo del prodotto ammassato e venduto viene prelevata, a titolo di contributo alle spese di gestione del Consorzio, una quota, nella misura stabilita dal Ministro per la agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentita, ove occorra, la Corporazione competente, a' termini dell'art. 6 della legge 16 giugno 1938, n. 1008.

Art. 11.

In caso di assenza o impedimento del presidente del Consorzio o della Sezione, ne faranno le veci i rispettivi vice-presidenti.

Art. 12.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione del Consorzio e dei Comitati direttivi delle Sezioni debbono essere comunicati, in copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 5 giorni dall'adunanza.

Per i Consorzi e per le Sezioni sono soggetti all'approvazione del detto Ministero:

a) le proposte di regolamenti interni e di loro variazioni;

b) il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale;

c) i contratti di acquisto in genere, il cui importo sia superiore a L. 5000 e quelli di affitto di immobili;

d) gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione;

e) le deliberazioni che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso;

f) i contratti di tesoreria e di cassa;

g) le deliberazioni relative alla organizzazione ed al funzionamento delle gestioni associative ad essi affidate;

h) le proposte di istituzione di nuove gestioni associative;

i) le deliberazioni relative alla costruzione ed all'esercizio di magazzini e impianti in genere, per la conservazione, la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti;

Sugli atti di cui alle lettere *a*) ed *f*) il Ministero della agricoltura e delle foreste provvede di concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 13.

L'ispettore provinciale agrario partecipa alle adunanze di Consiglio di amministrazione e di Comitato direttivo con voto consultivo.

E' in facoltà dell'ispettore di esigere, in via eccezionale e quando giudichi una deliberazione lesiva di importanti interessi generali o pubblici, che si sospenda di decidere e che la deliberazione sia rinviata ad altra adunanza, che non potrà avere luogo prima di quindici giorni.

Sugli argomenti pei quali sia stata chiesta la sospensiva, viene immediatamente riferito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'ispettore provinciale agrario e del Consorzio o della Sezione interessata.

La facoltà di sospensiva spetta pure al presidente o al vice-presidente del Consorzio che partecipino alla riunione del Comitato direttivo di una Sezione, quando stimino la deliberazione in contrasto con gli interessi generali del Consorzio o discordante con le direttive adottate da altre Sezioni.

In tal caso sull'argomento si pronuncia, entro otto giorni dalla sospensione, il Consiglio di amministrazione del Consorzio, sia decidendo direttamente, sia rinviando l'esame alle Sezioni interessate per la composizione dell'eventuale divergenza.

Art. 14.

L'anno finanziario dei Consorzi e delle Sezioni corrisponde all'anno solare.

Il Consorzio e le Sezioni hanno amministrazione e contabilità separate. Hanno in comune la sede, gli uffici amministrativi e tecnici; le relative spese fanno carico al bilancio del Consorzio.

Saranno parimenti coordinate le attrezzature tecniche e gli impianti del Consorzio e delle Sezioni.

Art. 15.

Le spese si distinguono in spese generali, spese inerenti all'incremento e miglioramento delle coltivazioni, spese rimborsabili dai singoli proprietari o produttori.

Quelle che concernono il funzionamento del Consorzio o sono necessarie a soddisfare esigenze di più Sezioni sono ripartite fra tutte le Sezioni o fra quelle che vi hanno interesse, secondo criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dette spese figurano nel bilancio del Consorzio nella parte passiva; nella parte attiva sono portate le quote che le singole Sezioni devono corrispondere al Consorzio, in applicazione degli anzidetti criteri di reparto.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale e il Comitato direttivo di ciascuna Sezione formeranno, entro il mese di ottobre di ogni anno, un bilancio preventivo, rispettivamente per il Consorzio e per ciascuna Sezione, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al più tardi entro il mese di novembre.

Il Consiglio superiore della Federazione nazionale e la Commissione amministratrice di ciascun Settore procederanno del pari, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla formazione di un bilancio preventivo, rispettivamente per la Federazione nazionale e per ciascun Settore. Tale bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione delle rispettive assemblee per essere quindi trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il mese di novembre, per la definitiva approvazione.

I bilanci preventivi di cui al presente articolo debbono essere sottoposti agli organi deliberanti, accompagnati da relazioni dei rispettivi Collegi sindacali.

Art. 17.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la Federazione nazionale, i singoli Settori di essa, i Consorzi provinciali e le loro singole Sezioni provvederanno alla formazione e deliberazione dei rispettivi rendiconti con le stesse norme prescritte, nel precedente art. 16, per i bilanci preventivi.

Detti rendiconti dovranno, entro il 15 aprile, essere presentati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la definitiva approvazione.

Art. 18.

Il servizio di cassa, tanto per il Consorzio che per le Sezioni, è fatto a mezzo di un tesoriere cassiere, sulla base di distinte contabilità ed è disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio con deliberazione da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio di amministrazione, può in via di eccezionale deroga al disposto del comma precedente, deliberare che il servizio di cassa sia affidato all'esattore del Comune capoluogo della Provincia.

Tale deliberazione sarà esecutiva soltanto dopo essere stata approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

Le norme per il servizio di cassa, la misura dell'eventuale compenso dovuto per detto servizio, nonchè quelle per l'esercizio delle facoltà di riscontro, da parte della Presidenza e degli organi di vigilanza del Consorzio o della Sezione, sui titoli di entrata e di spesa e sulla situazione del conto, dovranno essere contenute in una apposita convenzione, stipulata tra il Consorzio e l'Istituto di credito, che dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 19.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto di credito assuntore del servizio di cassa del Consorzio potrà essere esonerato dall'obbligo di prestare cauzione.

Lo svincolo della cauzione prestata dal cassiere del Consorzio è autorizzato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con apposita deliberazione.

Art. 20.

Il ruolo unico di contribuzione contiene il nome ed il cognome di ciascun proprietario contribuente, l'ammontare della somma dovuta, distinguendo quella spettante al Consorzio da quella di pertinenza di ciascuna sezione e l'indicazione delle rate, le cui scadenze debbono coincidere con quelle delle imposte dirette.

Il ruolo, approvato dal Consiglio d'amministrazione e sottoscritto dal presidente del Consorzio, o da chi ne fa le veci, è inviato al Prefetto per il visto di esecutorietà e poscia pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette.

Entro sei mesi dalla pubblicazione, ogni interessato può ricorrere al presidente del Consorzio per far rettificare gli errori di fatto eventualmente verificatisi nella formazione del ruolo. Il ricorso non sospende la riscossione dei contributi, ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro la decisione del Consorzio è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il reclamo al prefetto, il quale provvede in via definitiva.

Art. 21.

I contributi consorziali sono riscossi dagli esattori comunali, avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

Il ricevitore provinciale verserà alla Cassa del Consorzio l'ammontare dei contributi, con le stesse limitazioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, per le imposte dirette.

Sia per gli esattori comunali che per i ricevitori provinciali, conformemente alle disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, vige l'obbligo del versamento con la clausola del non riscosso per riscosso.

Tali disposizioni non si applicano alle somme da percepire in relazione all'ammasso di prodotti agricoli.

Per le somme che non sia stato possibile riscuotere mediante la procedura esecutiva, l'esattore delle imposte presenta al Prefetto, nei modi e termini stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, la domanda di rimborso con i documenti occorrenti.

Qualora l'esattore non effettui i versamenti di cui sopra, il ricevitore provinciale, su ordinanza del prefetto, è tenuto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, con le norme della legge e del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 22.

I partecipanti al Consorzio possono essere chiamati a contribuire, in misura non superiore a L. 0,50 annue per ettaro, per far fronte alle spese generali d'amministrazione.

Sono inoltre tenuti, nei modi stabiliti dalla legge 18 giugno 1931 n. 987, nonchè dalla legge 10 giugno 1937, n. 1266, e relative modificazioni e regolamenti, a corrispondere alle Sezioni cui partecipano, le loro quote per il rimborso delle spese sostenute per operazioni di difesa contro le malattie o parassiti delle piante, e quelle per il rimborso allo Stato per eventuali interventi a mente degli articoli 11, lett. *a*) e 29 della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, nonchè le contribuzioni occorrenti per il raggiungimento dei fini specifici delle Sezioni predette, entro i limiti massimi già approvati, prima dell'emanazione della legge 16 giugno 1938, n. 1008, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o stabiliti da particolari disposizioni di legge.

Art. 23.

I contributi sono anticipati dai proprietari e dagli enfiteuti, usufruttuari e utenti di quote di beni costituenti demani comunali e domini collettivi, che sono ad essi assimilati, sempre che non risulti altrimenti dal titolo o dalla concessione.

I proprietari ed assimilati sostengono per intero gli oneri occorrenti al pagamento delle spese generali ed hanno diritto di rivalersi sugli affittuari, coloni ed altri comunque interessati nell'azienda, della parte di contributo che supera quella dovuta per spese generali, nella misura seguente:

1) nei casi di affittanza:

a) se trattasi di coltivazioni arboree od arbustive, per una metà della somma dovuta;

b) se trattasi, invece, di coltivazioni erbacee, per la totalità della somma stessa.

Quando sia stata assunta anche la lotta contro le malattie e i parassiti delle piante, la spesa relativa è per metà a carico dell'affittuario, se trattasi di coltivazioni arboree o arbustive e le malattie interessino tanto l'albero che il prodotto; se invece interessano soltanto il prodotto, sono a carico del solo affittuario che dovrà pure sopportare interamente le spese rivolte alla difesa di coltivazioni erbacee.

2) nei casi di mezzadria e di altre forme di colonia parziaria la somma dovuta dal proprietario o assimilato viene ripartito fra lui e il colono, nella stessa proporzione nella quale si ripartiscono i prodotti.

I Consorzi e le Sezioni rilasciano, su richiesta degli interessati, un certificato da cui risulta la somma dovuta da ciascun contribuente e il suo riparto fra i vari titoli di spese generali corrispettivo di lotta contro i nemici delle piante ed altre spese, complessivamente considerate, di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

Art. 24.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le funzioni, gli obblighi e i diritti assegnati ai Centri provinciali ammasso grano dal R. decreto-legge 15 giugno

1936, n. 1273, saranno assunte dai Comitati direttivi delle Sezioni cerealicoltura dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura.

Le funzioni e gli obblighi e diritti assegnati ai Centri provinciali ammasso bozzoli ed ai Centri provinciali ammasso lana dai Regi decreti-legge 15 aprile 1937, n. 812, e 8 marzo 1937, n. 521, e successive modificazioni, verranno assunte dai Comitati direttivi delle Sezioni fibre tessili.

Le funzioni relative all'ammasso della canapa assegnate dal R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, e successive modificazioni, ai Consorzi provinciali per la difesa della canapicoltura ed alla loro Federazione nazionale saranno assunte, rispettivamente, dalle Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura e dal Settore fibre tessili della Federazione nazionale di detti Consorzi.

Le funzioni relative all'ammasso dell'essenza di bergamotto, della manna e dello zafferano, assegnate dai Regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 278, e successive modificazioni, 5 novembre 1937, n. 2119, e 5 novembre 1937, n. 2169, al Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria, al Consorzio provinciale per l'agrumicoltura e la frassinicoltura di Palermo ed al Consorzio obbligatorio per l'ortofrutticoltura della provincia di Aquila, saranno assunte dalle Sezioni ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura, rispettivamente, di Reggio Calabria, Palermo ed Aquila.

La gestione e la contabilità degli ammassi di cui al presente articolo e degli altri che dovessero successivamente essere autorizzati ed ordinati, saranno tenute distinte e separate da quelle delle Sezioni e di qualunque altra attività speciale da esse esercitata.

Saranno ugualmente tenute distinte e separate le gestioni dei magazzini ed impianti costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008.

Art. 25.

Con deliberazioni da sottoporsi alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i Comitati direttivi delle Sezioni che abbiano la gestione associativa di più di un prodotto, possono affidare, sotto il proprio controllo diretto e responsabilità, l'amministrazione dei relativi ammassi ad una ristretta Commissione di membri scelti nel proprio seno, della quale faccia parte il delegato dell'istituto finanziatore.

Art. 26.

Tanto il Consorzio che le Sezioni possono rilasciare, sulle quote di contributo di loro spettanza, delegazioni sull'esattore a favore degli istituti finanziatori, ed in specie, degli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, a garanzia dei mutui e finanziamenti in genere, occorrenti pel conseguimento dei loro scopi.

Il rilascio di delegazioni è deliberato dal rispettivo Consiglio di amministrazione o Comitato direttivo e le delegazioni sono firmate dai relativi presidenti.

Art. 27.

La Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura coordina, indirizza e vigila l'attività dei propri Settori e dei Consorzi provinciali, per dirigerla ed armonizzarla, nello interesse generale della Nazione, alle esigenze dell'incremento, del miglioramento, della difesa delle coltivazioni e della razionale utilizzazione dei prodotti.

E' data facoltà alla Federazione ed ai Settori di promuovere o concorrere in iniziative di carattere assistenziale, sociale, tecnico e professionale, riferentisi alle categorie interessate ai rispettivi rami di produzione.

In particolare la Federazione cura il coordinamento delle attività dei Consorzi provinciali dei produttori, comprese le gestioni di ammasso, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione delle questioni di carattere generale che interessino i Consorzi stessi, mantiene la disciplina dei medesimi curando il migliore conseguimento degli scopi ad essi demandati dalle leggi, statuti e regolamenti interni.

Vigila sulla gestione economico-finanziaria dei Settori e dei Consorzi provinciali e provvede alla costituzione e al funzionamento dei servizi di interesse comune.

Spetta altresì alla Federazione:

a) curare che da parte dei Consorzi provinciali sia data esecuzione alle direttive delle Corporazioni a ciclo agricolo;

b) promuovere accordi di interesse generale;

c) studiare, promuovere ed attuare nei limiti consentiti dalle leggi e dalle deliberazioni degli organi corporativi, tutte quelle iniziative che possono riuscire di utilità e di interesse per il perfezionamento, lo sviluppo e la difesa delle coltivazioni, nonchè per il migliore collocamento del prodotto;

d) sovraintendere all'attività dei Consorzi per quanto attiene alla difesa contro le malattie delle piante ed alla costruzione ed all'esercizio di magazzini o impianti per la conservazione, la scelta e la prima lavorazione dei prodotti.

La Federazione ed i singoli Settori di essa fanno parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari, ai sensi dell'art. 2, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, ed hanno propri rappresentanti nell'assemblea e nel Consiglio di amministrazione di questa.

La Federazione adempie infine a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti, o disposizioni di organi competenti.

Art. 28.

La Federazione comprende, di regola, sei Settori, rispettivamente denominati della Cerealicoltura, della Viticoltura, della Olivicoltura, dell'Ortofrutticoltura, delle Fibre tessili e della Zootecnia.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di provvedere, con proprio decreto, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla istituzione di nuovi Settori federali, oppure alla modifica o soppressione di taluno di quelli esistenti.

La Federazione ed i suoi Settori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 29.

La Federazione è amministrata da un Consiglio superiore composto dal presidente e dal vice-presidente della Federazione e dai presidenti e vice-presidenti di ciascun Settore.

Assistono alle adunanze del Consiglio superiore un delegato del Partito Nazionale Fascista, i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i vice-presidenti delle Corporazioni a ciclo agricolo, un delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli ed il presidente o il vice-presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

L'assemblea federale è composta dei presidenti e vice-presidenti dei Consorzi provinciali, e dei membri del Consiglio superiore. Essa viene convocata per deliberare sul bilancio

preventivo e sul rendiconto e per trattare argomenti che interessino il programma dell'attività produttiva e della organizzazione economica degli agricoltori.

Le funzioni dei sindaci sono esercitate, presso la Federazione, da un Collegio, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e composto di tre membri, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio e della assemblea alle quali debbono essere invitati.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La misura della loro retribuzione è fissata dall'assemblea.

Art. 30.

I Settori federali coordinano, indirizzano e vigilano, per tutto quanto riguarda lo speciale campo della produzione cui ciascuno di essi presiede, l'attività delle corrispondenti Sezioni dei Consorzi provinciali ed esercitano, nei loro confronti, le funzioni già attribuite alle cessate Federazioni nazionali ai termini delle vigenti disposizioni sugli ammassi obbligatori e sulla difesa delle piante dalle malattie e cause nemiche.

Ciascun Settore ha personalità giuridica propria e patrimonio, bilancio ed amministrazione distinti e separati da quelli degli altri Settori e della Federazione. Ha in comune con questi la sede e gli uffici tecnici ed amministrativi.

Art. 31.

Ciascun Settore è amministrato da una Commissione amministrativa, composta di un presidente e di un vice-presidente, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, e di cinque presidenti e cinque vice-presidenti di Sezioni provinciali, eletti dalla assemblea.

Alle riunioni delle Commissioni amministrative assiste un delegato del Partito Nazionale Fascista, un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i vice-presidenti delle Corporazioni a ciclo agricolo, un delegato del sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli ed il presidente o il vice-presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Assiste pure il direttore della Federazione.

La Commissione amministrativa cura il perseguimento delle deliberazioni adottate dagli organi competenti; delibera sulla formazione del bilancio preventivo e del rendiconto del Settore ed adempie a tutte le attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

L'assemblea di ciascun Settore è composta dai presidenti e vice-presidenti delle Sezioni provinciali corrispondenti e dai membri della Commissione amministrativa.

Essa è convocata per deliberare nei termini previsti dagli articoli 16 e 17, sul bilancio preventivo e sul rendiconto e, ogni volta che occorra, per trattare argomenti che interessino il programma di attività dei rami di produzione ai quali il Settore presiede.

Le funzioni dei sindaci sono esercitate, presso ciascun Settore, da un Collegio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e composto di tre membri, designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

I sindaci partecipano alle adunanze della Commissione e dell'assemblea alle quali debbono essere invitati.

I sindaci durano in carica tre anni e alla scadenza possono essere riconfermati. La misura della loro retribuzione è fissata dall'assemblea.

Art. 32.

Salvi e impregiudicati i poteri di ispezione, controllo e intervento demandati al Ministero dell'agricoltura e foreste dall'art. 10 della legge, la Federazione può richiedere notizie, documenti ed ordinare ispezioni ed accertamenti sull'andamento tanto dei Settori nazionali che dei Consorzi provinciali e relative Sezioni.

Essa potrà in qualunque tempo richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'annullamento delle deliberazioni emesse dagli organi amministrativi dei Settori, Consorzi e Sezioni che essa ritenga contrarie alle Leggi, ai regolamenti, alle norme corporative, agli statuti e alle finalità essenziali degli enti.

Contro le decisioni del Ministero è ammesso ricorso entro quindici giorni al Governo del Re.

Art. 33.

Il personale addetto agli uffici e servizi della Federazione e dei Settori di essa, dei Consorzi e delle loro Sezioni, compreso quello occorrente per il funzionamento degli ammassi e per la gestione degli impianti di conservazione e utilizzazione collettiva dei prodotti, è riunito in un unico organico, alle dirette dipendenze della Federazione nazionale.

Il presidente della Federazione è il capo del personale.

Con apposito regolamento, formato dal Consiglio della Federazione e sottoposto alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, saranno stabiliti l'organico, le modalità di assunzione e le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico a qualsiasi titolo, di attività e di quiescienza del personale, nonchè la posizione del personale di ruolo attualmente in servizio presso le cessate Federazioni e Consorzi.

Ciascun Ente sostiene, a carico del proprio bilancio, le spese relative al personale assegnato ai propri uffici e servizi.

Fino all'entrata in vigore di detto regolamento alle esigenze dei servizi di cui al primo comma si provvederà col personale attualmente in servizio presso gli Enti ai quali la Federazione, i Settori, i Consorzi e le Sezioni succedono e con le norme organiche attualmente vigenti. Il mantenimento in servizio non costituisce diritto a collocamento nel nuovo organico di cui al comma 3° del presente articolo.

Le nuove assunzioni che dovessero giudicarsi necessarie per l'esecuzione della legge 16 giugno 1938, n. 1008, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con la finanza, e saranno regolate secondo il trattamento previsto dal Regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

In via eccezionale, per il disimpegno di compiti direttivi e di natura tecnica, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, l'attribuzione di particolare trattamento, tenuto conto dell'importanza della carica e dei requisiti richiesti per coprire l'ufficio.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 34.

Per tutto quanto non sia disposto dalla legge 16 giugno 1938, n. 1008, e dal presente decreto e non contrastati con le norme della legge e del decreto medesimo, continueranno

ad avere vigore le disposizioni legislative e regolamentari emanate in precedenza, per disciplinare l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni, la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e gli ammassi obbligatori dei prodotti.

Art. 35.

Ferme restando le disposizioni sulla distinta personalità giuridica e sulle separate gestioni e contabilità dei Settori, Consorzi e Sezioni, nonchè dei servizi di ammasso e delle gestioni di magazzini ed impianti, le risultanze attive e passive di tutte le gestioni e contabilità anzidette, come pure l'insieme delle attività patrimoniali e degli oneri su essi gravanti saranno riassunti in un unico prospetto economico finanziario, formato e tenuto dalla Federazione nazionale.

Art. 36.

I beni e le passività ed impegni comunque pertinenti ai Consorzi ed Enti costituiti per gli scopi previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, anche in relazione alla gestione di ammassi obbligatori, sono trasferiti di diritto alle corrispondenti Sezioni dei Consorzi provinciali.

Parimenti i beni e le passività ed impegni pertinenti alle Federazioni nazionali istituite ai sensi della predetta legge sono trasferiti, di diritto, ai rispettivi Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Ministeri delle finanze e delle corporazioni, impartirà le disposizioni di massima eventualmente occorrenti per l'attuazione dei trapassi di cui al presente articolo.

Art. 37.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cesseranno di funzionare tutti i Consorzi volontari ed obbligatori e le Federazioni di Consorzi, istituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987. Tali Enti restano di diritto assorbiti dai Consorzi provinciali, dalle relative Sezioni, dalla Federazione nazionale e dai relativi Settori.

Art. 38.

Per la prima costituzione delle Commissioni amministrative dei Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, la nomina dei cinque presidenti e dei cinque vice-presidenti di Sezione chiamati a farne parte a' sensi dell'art. 31 è demandata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, anzichè alle assemblee di Settore.

I membri così nominati dureranno in carica fino alla prima riunione delle assemblee predette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1939-XVII.

Revoca del dott. Croccolo Alessandro dall'incarico di liquidatore del Sindacato infortuni « Chimial » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933 con il quale furono nominati i liquidatori del Sindacato infortuni « Chimial » con sede in Milano, nelle persone dei sigg. gr. uff. ing. Corradini Alfredo e dott. Croccolo Alessandro;

Ritenuto che il predetto dott. Croccolo Alessandro, essendo di razza ebraica, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728, portante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visti gli articoli 13 e 20 del citato R. decreto 17 novembre 1938;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il dott. Croccolo Alessandro, è revocato dall'incarico di liquidatore del Sindacato infortuni « Chimial » di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1939-XVII
Registro 8 Corporazioni, foglio 322. — BOUSQUET

(809)

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII.

Nomina del gr. uff. dott. Gino Cacciari a presidente del Consorzio dell'Adda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2010, con cui è stato istituito, con sede in Milano, il Consorzio dell'Adda, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago di Como;

Ritenuto che per l'art. 2 del detto decreto la nomina del presidente del Consorzio deve essere disposta con decreto Reale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. dott. Gino Cacciari è nominato presidente del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago di Como.

La nomina ha la durata di un anno per il periodo di organizzazione del Consorzio e dei lavori.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1939-XVII
Registro n. 3 Lavori Pubblici, foglio n. 57.

(808)

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII.
Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza, approvato col R. decreto 20 maggio 1900, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1900, registro 213, foglio 302;

Visti il primo e secondo elenco suppletivo approvati rispettivamente col R. decreto 18 agosto 1911, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1911, registro 115, foglio 18 e col R. decreto 22 novembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1914, registro 169, foglio 113;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici concernente il torrente Verzaruolo e le sorgenti Occhio, Capo d'Acqua e S. Lorenzo, che erano stati omessi negli elenchi precedenti;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale contro la iscrizione delle sorgenti Capo d'Acqua ed Occhio furono presentate opposizioni rispettivamente dal notaio Giovanni Corleto e dal marchese Navarra-Viggiani;

Ritenuto al riguardo che la sorgente Capo d'Acqua, della portata perenne di litri 4,50 al minuto secondo, serve all'irrigazione di vari terreni oltre che del fondo Corleto in cui sorge e ad azionare qualche molino e che insieme con le sorgenti Occhio e S. Lorenzo, costituisce l'origine del torrente Verzaruolo, la cui maggiore portata è formata principalmente dall'apporto delle tre sorgenti suddette;

Che la sorgente Occhio è la più importante, avendo una portata di litri 34,20 al minuto secondo e serve all'approvvigionamento idrico del casello e della vicina stazione ferroviaria di Marsiconovo, oltre che all'irrigazione dei fondi della ditta Viggiani-Navarra, che in gran parte ha ceduto l'acqua alle Ferrovie dello Stato per l'uso suddetto;

Che a prescindere da ogni altra considerazione, le due summenzionate sorgenti, oggetto delle opposizioni, in quanto costituiscono *caput-fluminis* e danno il maggior contributo al torrente Verzaruolo, per la loro portata, per il bacino di cui fanno parte e per la loro stessa destinazione, sono indubbiamente acque pubbliche;

Che gli argomenti dedotti dagli opponenti, e cioè il trovarsi le sorgenti in fondi privati e l'essere state sempre usate da esse ditte, non hanno alcun valore, non essendo la ubicazione della sorgente in fondo privato elemento che caratterizzi l'acqua privata, quando essa sorgente costituisce origine o parte di fiume o comunque non si esaurisca nell'ambito di un piccolo fondo, il che è possibile solo per le sorgenti di pochi centilitri;

Che l'uso degli opponenti potrà formare oggetto di riconoscimento o di concessione ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 e dell'art. 4 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; ma non è elemento che contraddice la demanialità dell'acqua;

Che pertanto le opposizioni di cui sopra vanno respinte;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 aprile 1938, con voto n. 572;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni, è approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza, riguardante il torrente Verzaruolo e le sorgenti Occhio, Capo d'Acqua e S. Lorenzo, giusta l'unito esemplare, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1939-XVII
Registro n. 3 Lavori Pubblici, foglio n. 34.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Torren. Verzaruolo (296)	Fiume Agri	Marsiconovo	Dallo sbocco alla origine
2	Sorgente Occhio	Torr. Verzaruolo	»	»
3	Sorg. Capo d'Acqua	»	»	»
4	Sorg. San Lorenzo	»	»	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

(728)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI 10 febbraio 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castrocielo (Frosinone) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castrocielo (Frosinone) sono sciolti ed il dott. Pio Montanari è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(810)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione, con un liquidatore unico, dei liquidatori attualmente in carica della Cassa rurale di prestiti e risparmio fra gli agricoltori ed operai di Muggia (Trieste).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 25 novembre 1928-VII la Cassa rurale di prestiti e risparmio fra gli agricoltori ed operai di Muggia, con sede nel comune di Muggia (Trieste), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori della Cassa predetta;

Decreta:

Il cav. Raffaello Cirenei è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti e risparmio fra gli agricoltori ed operai di Muggia, avente sede nel comune di Muggia (Trieste), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(812)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 febbraio 1939-XVII.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Littoria.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 6 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937-XV, n. 392;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 8 giugno 1938-XVI;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria:

Art. 5. — È sostituito come appresso:

« La Cassa di risparmio di Littoria è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente e da un vice presidente nominati dal Capo del Governo, su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio e da cinque consiglieri nominati rispettivamente dal Comitato esecutivo della Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio, dal prefetto di Littoria, dall'Amministrazione provinciale di Littoria, dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Littoria e dall'Opera nazionale dei combattenti ».

Art. 6. — È sostituito come appresso:

« Il Consiglio di amministrazione si raduna dietro invito del presidente di regola una volta al mese ed ogni qual volta gli affari lo esigano.

« Sono di competenza del Consiglio di amministrazione ogni provvedimento o disposizione di ordinaria e di straordinaria amministrazione e specialmente:

a) le eventuali modificazioni dello statuto;

b) l'approvazione dei rendiconti annuali al 31 dicembre, entro tre mesi da tale data;

c) le norme direttive d'amministrazione e le disposizioni di massima, riguardanti l'andamento della Cassa;

d) la compilazione dei regolamenti interni per i vari servizi e per il personale;

e) l'istituzione di succursali e dipendenze;

f) l'assunzione ed il licenziamento dei funzionari e degli impiegati, nonchè la determinazione delle loro attribuzioni e retribuzioni;

g) l'impiego delle disponibilità, gli stanziamenti di spese e la determinazione del saggio degli interessi sugli impieghi.

« Per la validità delle determinazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ed in genere per la validità di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, occorre la presenza di almeno sei membri del Consiglio e il voto favorevole di almeno cinque consiglieri.

« Per le altre deliberazioni basta la presenza di quattro consiglieri che deliberano a maggioranza.

« In caso di parità di voto prevale quello di chi presiede il Consiglio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(811)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

Nomina di S. E. il dott. Antonio Mosconi a presidente della Sezione speciale istituita a sensi della legge 23 maggio 1932, n. 665, presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 23 maggio 1932, n. 665;
Visto l'art. 106 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2607;
Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516;
Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1938, registro n. 15 Finanze, foglio n. 345) col quale è stata istituita per il biennio 29 ottobre 1937-XVI-28 ottobre 1939-XVIII la Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte per l'esame delle questioni circa la competenza degli Uffici finanziari del Regno e delle Colonie in materia di tasse e imposte dirette e delle questioni relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime;
Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1938, registro n. 14 Finanze, foglio n. 305) col quale, sono state accettate le dimissioni presentate da S. E. Mayer Teodoro da presidente della Commissione centrale delle imposte, ed è stato nominato in sua sostituzione S. E. dott. Antonio Mosconi, Ministro di Stato, senatore del Regno;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Decreta:

E' nominato presidente della Sezione speciale per l'esame delle questioni circa la competenza degli Uffici finanziari del Regno e delle Colonie in materia di tasse ed imposte dirette e delle questioni relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime istituita per il biennio 29 ottobre 1937-XVI-28 ottobre 1939-XVIII presso la Commissione centrale delle imposte S. E. dott. Antonio Mosconi, Ministro di Stato, senatore del Regno, in sostituzione di S. E. Teodoro Mayer, Ministro di Stato, senatore del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

(831)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.

Nomina del sig. Paolo Moro Lin a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Albano Parpinelli, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Paolo Moro Lin fu Vittore;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Paolo Moro Lin fu Vittore è nominato rappresentante del sig. Albano Parpinelli, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(798)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.

Nomina del sig. Giuseppe Luigi Bramati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ettore Gelpi, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giuseppe Luigi Bramati fu Pier Paolo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Luigi Bramati fu Pier Paolo è nominato rappresentante del sig. Ettore Gelpi, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(799)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Lorenzo Prada a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Guido Carrera, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Lorenzo Prada fu Angelo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Prada fu Angelo è nominato rappresentante del sig. Guido Carrera, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(800)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Luigi Schmid a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Amedeo Nigra, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Luigi Schmid fu Carlo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Luigi Schmid fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Amedeo Nigra, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(801)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Alessandro Bana a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Roberto Grassi, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Alessandro Bana fu Giovanni;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Alessandro Bana fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Roberto Grassi, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(802)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.
Inflizione di una pena pecuniaria al dirigente della filiale di Teramo della Banca delle Marche e degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 23 dicembre 1938-XVII, n. 24134, dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella seduta del 4 luglio 1938-XVI, deliberò d'infliggere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge, una penalità di L. 1000 al dirigente della filiale di Teramo della Banca delle Marche e degli Abruzzi a causa di varie infrazioni al cartello bancario rilevate a seguito di accertamenti ispettivi;
Considerato che, tramite l'Istituto di emissione è stato ora stabilito che dirigente della filiale predetta è il ragioniere Ercole Grue fu Beniamino;

Decreta:

Al signor rag. Ercole Grue fu Beniamino, dirigente della filiale di Teramo della Banca delle Marche e degli Abruzzi è inflitta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000); la Banca ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto dirigente.
L'Intendenza di finanza di Teramo provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(786)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 147, che reca modificazioni alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione, riguardanti gli oli minerali e i loro residui, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1939-XVII, n. 37, all'art. 1, nella colonna « Dazio generale », in corrispondenza della voce 643-b-3, petrolio, dove è detto: *al quintale lire 12* » deve leggersi: « *al quintale lire 8* ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica danese della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili stipulata in Roma il 29 maggio 1933.

Addì 31 gennaio 1939 il Ministro di Danimarca in Roma ha depositato la ratifica del proprio Governo della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili, stipulata in Roma il 29 maggio 1933, dichiarando che la ratifica danese non si estende alla Groenlandia.

Il Ministro di Svezia in Roma ha, poi, lo stesso 31 gennaio, notificato l'adesione del proprio Governo alla Convenzione anzidetta.

La Convenzione di cui si tratta entra in vigore, nei riguardi della Danimarca e della Svezia, conformemente alle disposizioni in essa contenute, il 1° maggio 1939.

(818)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Media dei cambi e dei titoli

del 10 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,03
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,6265
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,2425
Polonia (Zloty)	359,10
Portogallo (Scudo)	0,8084
Svezia (Corona)	4,5905
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,70
Id. 3,50 % (1902)	70,25
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,65
Id. Id. 5 % (1936)	92,675
Rendita 5 % (1935)	92,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,275
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale di certificato di rendita del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 234.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del cons. 3,50 % n. 345460 di L. 350, intestato a Vercelli Giuseppe fu Battista, domiciliato in San Paolo della Valle (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degl'interessi semestralmente, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4857)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Compagnia bancaria commerciale, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Compagnia Bancaria Commerciale, società anonima con sede in Napoli, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento, in data 25 ottobre 1938-XVI, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Dispone:

Il conte Francesco Capece Galeota è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Compagnia Bancaria Commerciale, società anonima con sede in Napoli, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Augusto Lauro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(755)

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Carini (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Carini, con sede nel comune di Carini (Palermo), alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del R. decreto-legge predetto;

Dispone:

Il rag. Umberto Goti, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Carini, con sede nel comune di Carini (Palermo), con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(756)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cremona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Pietro Sartori e dott. Giancarlo Nolli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(757)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. dott. Marzio Barili Lazzari è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(758)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bergamo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. uff. avv. Giovanni Rota e dott. Francesco Riva sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(759)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Bergamo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. rag. Vincenzo Salvi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(760)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938-XVI con il quale si è provveduto alla revoca della autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Sutera, con sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico citato ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 3 agosto 1938-XVI col quale si è nominato il dott. Giulio Saetta commissario liquidatore della Cassa agraria suindicata;
Considerato che il predetto dott. Saetta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Greco di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera, avente sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Giulio Saetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(790)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Rapino, in liquidazione, con sede nel comune di Rapino (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 dicembre 1938-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di Rapino, con sede nel comune di Rapino (Chieti), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 1938-XVII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa agraria;

Considerato che il sig. Dante Amoroso, membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. avv. Attilio Rocchetti fu Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Rapino, in liquidazione, avente sede nel comune di Rapino (Chieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Dante Amoroso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(789)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Naso (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1938-XVI con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria « Agatirside » di Naso, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina);

Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale ed artigiana predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 25 luglio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(792)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), disposta in data 17 maggio 1938-XVI, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(761)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 ottobre 1937-XV, col quale sono stati indetti due concorsi nei posti disponibili dei gradi iniziali di alcuni ruoli del personale subalterno degli uffici finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visti gli atti, esaminate le graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, è riconosciuta la regolarità della procedura;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Votazione	*Annotazioni*
1	Leone Ciro	93,54	Serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Como.
2	Angilli Alfredo	92,72	Serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Venezia.
3	Giuli Lorenzo	92,22	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tecnico catastale di Rieti.
4	Giannìnotto Giuseppe	91,66	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Ragusa.
5	Bacci Ugo	91,60	Ex combatt. fascista antemarcia in serv. straord. presso l'Uff tecnico del catasto di Arezzo.

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Votazione	Annotazioni
6	Palermo Fortunato	91,18	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Trapani.
7	Landolfi Bartolomeo	90,48	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Napoli.
8	Rosso Giuseppe	90,46	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Vercelli.
9	Ciotti Alfredo	90,46	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Ascoli Piceno.
10	Montefusco Vittorio	90,44	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Lecco.
11	Magro Salvatore	90,38	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Siracusa.
12	Perisi Giuseppe	90,36	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Trento.
13	Scarpellini Angelo	90,32	Ex combatt. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Bergamo.
14	Randaccio Pietro	89,64	Ex combatt. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Cagliari.
15	Gambino Carmelo	89,40	Orfano guerra - serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Messina.
16	Fieri Pasquale	89,18	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Messina.
17	Leone Alberto	88,90	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di di Roma.
18	Danesi Battista	88,54	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Brescia.
19	Mongelli Pietro	88,46	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Ragusa.
20	Nardone Armando	88,32	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Benevento.
21	Tregambi Giuseppe	88,04	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Pistoia.
22	Pizzoli Emanuele	88,01	Inval. di guer. in serv. straor. presso l'Uff. tec. erariale di Palermo.
23	Melasecca Giovanni	87,94	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Teramo.
24	Volpi Tito	87,78	Ex combatt. fascista antemarcia in serv, straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Firenze.
25	Canella Alfredo	87,76	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Ferrara.
26	Colina Santo	87,64	Ex combatt. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Enna.
27	Salvatori Ulisse	87,60	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. calc. aree per il nuovo catasto di Roma.
28	Gesaldi Michele	87,50	Serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Reggio Emilia.
29	Scansetti Renato	87,46	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Novara. Coniugato con 1 figlio.
30	Rogato Sante	87,46	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Cosenza. Celibe.
31	Palumbo Armando	87,38	Serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Napoli.
32	Cinali Nello	87,24	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Bologna.
33	Menesatti Aldo	87,22	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Sondrio.
34	Crotti Angelo	87,20	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Novara.
35	Salvatore Antonio	87,16	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Foggia.
36	Formica Rocco	87,04	Inval. di guer. in serv. straor. presso l'Uff. tec. del catasto di Firenze.
37	Caramia Emanuele	86,96	Inval. di guer. in serv. straor. presso la Sez. tec. catastale di Brindisi.
38	Pettine Roberto	86,76	Serv. mil in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Chieti.
39	Protino Angelo	86,74	Serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Brindisi.
40	Blasi Valeriano	86,54	Serv. mil. in serv. presso l'Uff. tec. erariale di Littoria (straordinario).
41	Bini Guido	86 —	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Savona.
42	Chiappini Giovanni	85,88	Ex combatt. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Frosinone.
43	Pini Mario	85,70	Orfano di guerra, serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Modena.
44	Beretta Carlo	85,70	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Pavia.
45	Di Marco Luigi	85,32	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Pescara.
46	Schipa Francesco	85,30	Serv. mil. in serv. straord. presso la Sez. tec. catasto di Lecce.
47	Tufano Paolo	84,28	Invalido guerra già straord. Sez. tec. catastale di Avellino.
48	Casali Nullo	83,78	Serv. mil. già straord. Uff. tec. del catasto di Trapani.
49	Margarone Giuseppe	81,28	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. Coord. e Studi del catasto.

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Votazione	*Annotazioni*
50	Contadino Giovanni	79,42	Serv. mil. già in serv. straord. presso la Sez. tec. catastale di Catania.
51	Sandri Attilio	78,60	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Intendenza di Verona.
52	Mangraviti Nicolò	78,02	Ex combatt. in serv. straord. presso il Magazz. Bollo Messina.
53	Fiorillo Alfonso	77,66	Serv. mil. in serv. straord. presso il Tribunale di Napoli.
54	D'Ambrosio Enrico	77,38	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. Monopoli di Pescara.
55	Cellai Giocondo	77,19	Ex combatt. in serv. straord. presso il Magazz. Valori Bollati di Firenze.
56	Fabretti Antonio	77,14	Ex combatt. in serv. straord. presso il Provv. Gen.le dello Stato.
57	Benedettelli Angelo	76,68	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. Imposte di Siena.
58	Spuri Luigi	75,70	Orfano di guerra in serv. straordinario presso la Direzione generale del catasto - Serv. militare.
59	Castelli Salvatore	75,68	Serv. mil. in serv. straord. presso il Magazz. Valori Bollati Palermo.
60	Rinaldelli Andrea	74,64	Serv. mil. in serv. straord. presso il Provv. Gen. dello Stato - Coniugato 4 figli.
61	D'Ingegno Nicola	74,64	Serv. mil. in serv. straord. presso il Provv. Gen. dello Stato - Coniugato 2 figli.
62	Oddi Vincenzo	74,02	Serv. mil. in serv. straord. presso la Commissione Provinciale delle Imp. di Roma.
63	Orletti Giuseppe	73,90	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del catasto.
64	Nisini Renato	73,86	Serv mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del Debito Pubblico.
65	Angeloni Eugenio	73,84	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. gen. delle Tasse.
66	Sposi Remo	73,76	Serv. mil. in serv. straord. presso la Tesoreria Centrale.
67	Giancaspero Nicola	73,64	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del Debito Pubblico.
68	Milone Luigi	73,62	Serv. mil. in serv. straord. presso il Provv. Gen. dello Stato.
69	Marino Pietro	73,60	Orfano guerra Regia guardia di Finanza.
70	Francolini Mario	73,60	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del Debito Pubblico.
71	Rolli Loreto	73,58	Ex combatt. in serv. straord. presso l'Uff. del Registro di Pescara.
72	Longini Guido	73,56	Orfano di guerra serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del Debito Pubblico.
73	Valeriani Domenico	73,54	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del Debito Pubblico.
74	Meucci Fausto	72,94	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. del catasto.
75	Tomassetti Mariano	72,88	Serv. mil. in serv. straord. presso il Provv. Gen. dello Stato.
76	Lauretti Gino	72,76	Serv. mil. in serv. straord. presso la Dir. Gen. delle Tasse.
77	Scarsella Arrimongo	72,66	Serv. mil. in serv. straord. presso la Div. Credito - Coniugato 4 figli.
78	Ragno Antonio	72,66	Serv. mil. in serv. straord. presso la Div. Credito - Coniugato 2 figli.
79	Viespro Gennaro	72,64	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Ispettorato Tasse di Napoli.
80	Domenichiello Antonio	72,26	Orfano di guerra serv. mil. in servizio straordinario presso l'Intendenza di finanza di Matera.
81	Pancher Massimiliano	72 —	Ex guardia di finanza.
82	Capasso Antonio	71 —	Ex combattente, ex guardia di finanza.
83	Doria Umberto	71 —	Ex guardia di finanza, coniugato, due figli, nato il 20 agosto 1904.
84	Nicotra Mario di Gaetano	71 —	Ex guardia di finanza, coniugato, 2 figli, nato il 24 luglio 1915, in serv. presso il R. Liceo di Enna.
85	D'Agostini Giuseppe	71 —	Ex guardia di finanza, coniugato.
86	Schirru Angelino	71 —	Ex guardia di finanza, celibe.
87	Marinaro Salvatore	69 —	Ex guardia di finanza, coniugato con 4 figli.
88	Morici Leonardo	69 —	Ex guardia di finanza, coniugato, 1 figlio.
89	Sanginario Gaetano	68,50	Ex combattente, ex guardia di finanza.
90	Albano Umberto	65,38	Serv. mil. in serv. straord. presso Stabilimento lavoro, Castellammare.
91	Barraco Pietro	62,44	Serv. mil. in serv. straord. presso la R. pretura Trapani.
92	Bellotti Alessandro	62,06	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. postale italiano, Modane.
93	Angarano Vincenzo	61,38	Inval. di guer. in serv. straor. presso l'Uff. postale di Rovereto.
94	Pierro Michele	60,08	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. postale di Rionero.
95	Levantini Raffaello	60,06	Serv. mil. in serv. straord. presso l'Uff. postale italiano di Modane.
96	Pensiero Pasquale	51,50	Ex combattente, Fascista antemarcia.
97	Adriani Carmine	49,25	Invalido guerra.
98	Fiorino Francesco	48,50	Invalido guerra.
99	Scamamizzi Armando	48,50	Figlio d'impiegato serv. mil.
100	Bertossi Bernardo	48 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 16 luglio 1910.
101	Caminiti Paolo	48 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 22 agosto 1912.
102	Pulsoni Angelo	48 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 3 marzo 1915.

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Votazione	*Annotazioni*
103	Carrescia Carlo	48 —	Figlio d'impiegato serv. mil.
104	Rocca Antonino	47,50	Invalido guerra, coniugato 3 figli.
105	Copelli Angelo	47,50	Invalido guerra, coniugato 2 figli.
106	Salerno Vincenzo	47,50	Ex combatt., orfano guerra, celibe, nato il 25 luglio 1907.
107	Gaggiotti Sante	47,50	Ex combatt., orfano guerra, celibe, nato il 2 novembre 1911.
108	Vecchione Biagio	47,50	Ex combatt., coniugato, 4 figli.
109	Violento Anacleto	47,50	Ex combatt., coniugato, 3 figli.
110	Bontempi Francesco	47,50	Ex combatt., coniugato, 2 figli.
111	Carrara Daniele	47,50	Ex combatt., coniugato.
112	Cardarelli Cesare	47,50	Ex combatt., celibe nato il 9 dicembre 1909.
113	Bocci Primo	47,50	Ex combatt., celibe, nato l'1 gennaio 1911.
114	D'Alberti Emilio	47,50	Ex combatt., celibe, nato l'8 gennaio 1911.
115	Gargaruti Giorgio	47,50	Ex combatt., celibe nato il 22 maggio 1911.
116	Apostoli Antonio	47,50	Ex combatt., celibe nato il 3 agosto 1911.
117	Arru Gianuario	47,50	Ex combatt., celibe nato il 4 dicembre 1911.
118	Bodini Aroldo	47,50	Ex combatt., celibe nato il 4 dicembre 1911.
119	Lucarelli Giuseppe	47,50	Ex combatt., celibe nato il 22 aprile 1912.
120	Salvatore Pasquale	47,50	Ex combatt., celibe nato il 31 dicemre 1912.
121	Ienco Luigi	47,50	Ex combatt., celibe nato il 7 luglio 1913.
122	Giorgi Fernando	47,50	Ex combatt., celibe nato il 9 luglio 1913.
123	Rosatti Carlo	47,50	Ex combatt., celibe nato il 24 luglio 1913.
124	Mirabelli Francesco	47,50	Ex combatt., celibe nato il 23 ottobre 1913.
125	Cavoli Carlo	47,50	Ex combatt., celibe, nato il 18 gennaio 1914.
126	Colecchia Giuseppe	47,50	Ex combatt., celibe, nato il 25 maggio 1914.
127	Zanetti Pasquale	47,50	Figlio d'impiegato.
128	Massari Fortunato	47 —	Invalido guerra, coniug. 5 figli.
129	Cadeddu Amedeo	47 —	Invalido guerra, celibe, nato il 23 dicembre 1899.
130	Ioglia Elia	47 —	Invalido guerra, celibe, nato il 7 luglio 1907.
131	Camillucci Angelo	47 —	Serv. mil., orf. guerra, coniugato, 1 figlio.
132	Franzese Luigi	47 —	Orfano guerra, serv. mil., coniugato.
133	Ligrani Gerardo	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 28 febbraio 1910.
134	Cassano Trifone	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 29 settembre 1910.
135	Pistone Gaetano	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 18 marzo 1913.
136	Settineri Antonino	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 13 aprile 1913.
137	Patrignani Guerrino	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato l'11 agosto 1913.
138	Gardini Angelo	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 3 ottore 1913.
139	Serra Giacomo	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato l'8 novembre 1913.
140	Pecorella Nicolò	47 —	Orfano guerra, serv. mil., celibe, nato il 31 gennaio 1914.
141	De Angelis Enrico	47 —	Ex combatt., coniugato.
142	Gugliuzza Francesco	47 —	Ex combatt., celibe, nato il 23 maggio 1907.
143	Fonzo Sergio	47 —	Figlio d'impiegato, serv. mil., celibe, nato l'11 marzo 1912.
144	Chelli Nicola	47 —	Figlio d'impiegato, serv. mil., celibe, nato il 19 maggio 1915.
145	Bombara Giuseppe	47 —	Figlio d'impiegato, serv. mil., celibe, nato l'8 aprile 1917.
146	Lia Candeloro	41 —	Serv. mil., coniugato, 4 figli.
147	Porrera Benedetto	41 —	Serv. mil., celibe, nato il 25 febbraio 1909.
148	Flamini Oreste	41 —	Serv mil., celibe, nato il 21 settembre 1915.
149	Forghieri Mario	40 —	Serv. mil., figlio invalido, coniugato.
150	Pulina Giovanni	40 —	Serv. mil., figlio invalido celibe.
151	Trapani Orlando	40 —	Serv. mil., coniugato, 4 figli.
152	Valentini Mariano	40 —	Serv. mil., coniugato, 3 figli, nato il 16 maggio 1904.
153	Mediatore Nicola	40 —	Serv. mil., coniugato, 3 figli, nato il 28 marzo 1910.
154	Silvestri Giuseppe	40 —	Serv. mil., coniugato, 2 figli, nato il 28 febbraio 1905.
155	Miceli Sebastiano	40 —	Serv. mil. coniugato, nato il 14 marzo 1908.
156	Mucci Mario	40 —	Serv. mil., coniugato, 1 figlio, nato il 20 gennaio 1905.
157	Domingo Marco	40 —	Serv. mil., coniugato nato l'11 febbraio 1905.
158	Garbiroli Angelo	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 26 agosto 1906.
159	Benucci Giuseppe	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 21 febbraio 1908.
160	Cardarelli Salvatore	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 14 novembre 1908.
161	Laviosa Leopoldo	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 29 luglio 1909.
162	Sestili Cladeo	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 5 ottobre 1909.
163	Iovenitti Quirino	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 10 ottobre 1910.
164	D'Aleo Giuseppe	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 12 ottobre 1906.
165	Rotunno Catello	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 7 dicembre 1907.
166	Petruzziello Angelo	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 6 marzo 1909.
167	Cammilli Ambrogio	40 —	Serv. mil., coniugato, nato l'8 dicembre 1910.
168	Saraceno Giovanni	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 1° aprile 1911.
169	Massari Tullio	40 —	Serv. mil., coniugato, nato l'8 aprile 1911.
170	Carmona Eugenio	40 —	Serv. mil., coniugato, nato il 14 febbraio 1913.
171	Costantini Saverio	40 —	Serv. mil., coniugato, nato l'8 febbraio 1915.
172	Brutti Tommaso	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 25 marzo 1908.
173	Freni Giovanni	40 —	Serv. militare, celibe, nato l'8 agosto 1908.
174	Anania Giovanni	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 3 marzo 1909.

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Votazione	*Annotazioni*
175	Scaringi Romualdo	40 —	Serv. militare, celibe, nato l'11 febbraio 1910.
176	Caringi Arturo	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 3 novembre 1910.
177	Carnovale Gaspare	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 18 dicembre 1910.
178	Ruffo Vincenzo	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 13 aprile 1911.
179	Iovino Giuseppe	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 25 marzo 1912.
180	Massimi Armando	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 17 giugno 1912.
181	Cantoro Luigi	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 1° gennaio 1913.
182	Faragotti Gioacchino	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 6 gennaio 1913.
183	Occorsio Francesco	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 15 luglio 1913.
184	De Gregorio Antonino	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 18 ottobre 1913.
185	Di Dio Silvio	40 —	Serv. militare, celibe, nato l'8 novembre 1913.
186	Pellecchia Pasquale	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 13 novembre 1913.
187	Gioia Francesco	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 1° gennaio 1914.
188	Russo Marco	40 —	Serv. militare, celibe, nato l'11 gennaio 1914.
189	Maietta Nicola	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 12 febbraio 1914.
190	Arca Giovanni	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 5 dicembre 1914.
191	Maini Eleuterio	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 28 gennaio 1915.
192	Lo Monaco Matteo	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 13 febbraio 1915.
193	Organtini Armando	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 23 febbraio 1915.
194	Grassia Gerlando	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 25 febbraio 1915.
195	Orefice Aniello	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 3 maggio 1915.
196	Spangaro Giacomo	40 —	Serv. militare, celibe, nato il 25 gennaio 1917.
197	Zanchetta Virgilio	28,96	In serv. straord. presso la Sezione tec. erariale di Treviso.
198	Critelli Graziano	27,36	In serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Catanzaro.
199	Romeo Natale	27,26	In serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di R. Calabria.
200	Panarella Luigi	26,04	In serv. straord. presso l'Uff. tec. erar. di Roma.
201	Fugaro Gaetano	24 —	Figlio di impiegato.
202	Federico Placido	23,40	In serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Torino.
203	Biondini Rinaldo	23 —	Figlio di impiegato.
204	Iacoviello Giuseppe	22,38	In serv. straord. presso la Sezione tec. catastale di Bari.
205	Agnella Bernardo	22,28	In serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Belluno.
206	Bruschini Dante	21,96	In serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Forlì.
207	Bussetti Giovanni	21 —	In serv. straord. presso il Regio cantiere di Castellammare di Stabia, coniugato, 6 figli.
208	Franzina Antonio	21 —	In serv. straord. presso l'Uff. delle imposte di Varese 1ª e alla Sez. tec. catastale di Varese poi coniugato 4 figli.
209	Rota Desiderio	19,46	In serv. straord. presso l'Uff. tec. erariale di Alessandria.
210	Da Sois Giovanni	19,38	In serv. straord. presso l'Uff. tec. del catasto di Belluno.
211	Sciamanna Angelo	18 —	In serv. straord. presso la Direzione gen. del debito pubblico.
212	Pellizzaro Giovanni	17,40	In serv. straord. presso la Sezione tec. catastale di Padova.
213	Forteschi Renato	14,74	In serv. straord. presso l'Uff. tec. catastale di Grosseto (già in servizio).
214	Panico Giacomo	9,34	In serv. straord. presso il Polverificio del R. Esercito di Fontana Liri.
215	Roselletti Pasquale	7 —	Celibe, nato il 23 aprile 1916.
216	Vagnoni Tullio	7 —	Celibe, n. il 29 settembre 1916.
217	Negrini Attilio	7 —	Celibe, n. il 16 settembre 1916.
218	Di Stefano Salvatore	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 1° gennaio 1909.
219	Diana Andrea	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 2 agosto 1909.
220	Cattarin Francesco	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 1° febbraio 1910.
221	Vecchioni Mario	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 27 luglio 1910.
222	Bulla Cosimo	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 27 settembre 1910.
223	Tringali Carmelo	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 2 giugno 1912.
224	Cacciola Antonio	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 16 maggio 1913.
225	Tarallo Giovanni	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 13 marzo 1915.
226	Moro Pietro	6 —	Orfano di guerra, celibe, nato il 14 luglio 1916.
227	Abbruzzino Vincenzo	6 —	Coniugato, 4 figli.
228	Trimarchi Michele	6 —	Celibe, nato il 9 gennaio 1908.
229	Ciaburri Antonio	6 —	Celibe, nato il 28 febbraio 1911.
230	Benedetti Giovanni	6 —	Celibe, nato il 6 giugno 1911.
231	Verga Vittorio	6 —	Celibe, nato l'8 novembre 1913.
232	Galizia Crescenzio	6 —	Celibe, nato il 12 nov. 1913.
233	Micare Fabrizio	6 —	Celibe, nato il 7 febbraio 1914.
234	Tavino Vincenzo	6 —	Celibe, nato il 3 agosto 1916.
235	Pische Pietro	6 —	Celibe, nato il 9 marzo 1917.
236	Romano Francesco	6 —	Celibe, nato il 26 marzo 1919.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

(773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 68 posti di alunno d'ordine del ruolo del Ministero e delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vengono approvate modificazioni al regolamento predetto;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto l'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visti i Regi decreti 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937-XVI al registro n. 11 Finanze, foglio n. 53, con il quale fu indetto un concorso per esami a 68 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, di cui 10 posti riservati per dattilografi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 dicembre 1937-XVI;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 68 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Miisteriale 22 ottobre 1937-XV:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti	Coefficiente prova prat. di dattilogr.
1	Pezzimenti Alfonso	8,95	9,25	18,20	
2	Caresio Bianca	9,50	8,25	17,75	0,035
3	Savatteri Carmelo, comb. avv. 1933	9,25	8,45	17,70	
4	Corsini Olga	8,50	8,75	17,25	0,03
5	Lui Salvatore	7,75	9,25	17	
6	Rapisarda Antonino Barbaro, non ha superato la prova di dattilografia	7,625	9,25	16,875	
7	Paganelli Giuseppe	8,75	7,55	16,30	
8	Sbriccoli Ines, avv. dal 1933	8,625	7,51	16,1[illegible]	0,035
9	Pilato Attilio, non ha superato la prova di dattilografia, avven. dal 1933	7,925	8,20	16,125	
10	Cesarini Pacifica, Orfana di guerra	7,75	8,25	16	0,095
11	Francia Luigi, avv. dal 1932	7,625	8,25	15,875	
12	Domenicantonio Piera	8,375	7,40	15,775	0,03
13	Volpari Clelia	8,50	7,24	15,74	0,03
14	Quintiliani Arrigo, comb. avv. dal 1934	7	8,73	15,73	
15	Merciaro Francesco	8,25	7,47	15,72	
16	Bio Carmela	8,75	6,90	15,65	0,035
17	Sclafani Aida	7,125	8,45	15,575	0,03
18	Presciutti Uliana	7,875	7,60	15,475	0,95
19	Marciano Mario, non ha superato la prova di dattilografia	8,25	7,21	15,46	
20	Fiorentino Eleonora, avv. dal 1932	8,125	7,25	15,375	0,03
21	Liguori Ernesto, avv. dal 1933	8,375	6,95	15,325	
22	Massaro Giuseppe	8,625	6,60	15,225	
23	Prizzon Giuseppe	7,50	7,70	15,20	
24	Barisano Guido	7,75	7,27	15,02	
25	Ciocia Carlo, avv. dal 1934	8,25	6,75	15	
26	Pini Azelio	8,375	6,55	14,925	0,07
27	Abbate Laura	7,55	7,35	14,90	0,03
28	Valestra Luigia	8,875	6	14,875	0,03
29	Togandi Carmelo, avv. dal 1929	8,125	6,74	14,865	
30	Troisi Italia, orfana di guerra	8,25	6,51	14,76	0,03
31	Assante di Cupillo Giov. Battista	8,125	6,62	14,745	
32	De Filippis Giovanni, comb. A.O.	7,25	7,48	14,73	
33	Costabile Maria	8,625	6	14,625	0,075
34	Ferri Aristide	7,375	7,24	14,615	
35	Buonomini Enrico	8,125	6,48	14,605	
36	Cardelli Costantino, comb. A.O.I. - fasc. antemar. avv. dal 1926	8,375	6,22	14,595	
37	Angelelli Marcello, avv. dal 1 aprile 1930	7,375	7,21	14,585	
38	Izzo Francesco	7,875	6,70	14,575	
39	Congestri Ezio	7,375	7,19	14,565	
40	Pisani Vittorio	7,625	6,93	14,555	
41	Amabile Michele	7	7,50	14,50	
42	Cioffi Mario, comb. A.O.I.	7	7,49	14,49	
43	Paganelli Oreste	8	6,48	14,48	
44	Antonelli Carlo, avv. dal 1934	8	6,40	14,40	
45	Vagginelli Antonino	8,25	6,13	14,38	
46	Genitrini Aldo	7,875	6,50	14,375	
47	Lo Faro Veneranda Maria	8	6,26	14,26	0,085
48	Ostitits Tullio	8,25	6	14,25	
49	Sarnelli Luigi	8,125	6,10	14,225	
50	Armandi Carlo	7	7,22	14,22	
51	Bellincontro Domenico	7,80	6,40	14,20	
52	Garagnani Victor-Hugo, orfano di guerra	8	6,15	14,15	
53	Di Pierro Franceschino	8	6,13	14,13	
54	Galeota Michele	7,875	6,25	14,125	
55	Mariani Francesco	7,75	6,28	14,03	0,03
56	Natale Antonino	7,30	6,72	14,02	
57	Vallo Giuseppe	7,625	6,39	14,015	
58	Girolametti Guido, mutilato di guerra	7,75	6,25	14	
59	Rostagno Carlo	7,75	6,24	13,99	
60	Spanò Ciro	7,175	6,75	13,925	
61	De Rubertis Aldo	7,625	6,25	13,875	
62	Turnaturi Umberto	7	6,75	13,75	
63	Velardita Gaspare	7,375	6,26	13,635	
64	De Gulo Luigi	7,25	6,29	13,54	0,03
65	Pisani Guglielmo	7,10	6,43	13,53	
66	Domina Vincenzo	7,125	6,40	13,525	
67	Avigliano Edvige, orfana di guerra	7,25	6,25	13,50	
68	Olivero Fernando, comb. A.O.I.	7,475	6	13,475	
69	Gabbrielli Giuseppe	7,25	6,15	13,40	
70	Papalia Fulvio	7,25	6,13	13,38	
71	Licata Giuseppe	7,125	6,25	13,375	
72	Curatolo Marcella	7	6,27	13,27	0,03
73	Maccarati Leonardo	7,25	6	13,25	
74	Chiarappa Francesco	7	6,15	13,15	

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Pezzimenti Alfonso . . . . . con punti 18.20
2. Caresio Bianca, dattilografa . . . . » » 17.835
3. Savatteri Carmelo . . . . » » 17.70
4. Corsini Olga, dattilografa . . . . » 17.34
5. Lui Salvatore . . . . » » 17
6. Rapisarda Antonino Barbaro . . . » » 16.875
7. Paganelli Giuseppe . . . . » » 16.30
8. Sbriccoli Ines, dattilografa . . . » » 16.230
9. Pilato Attilio . . . . » » 16.125
10. Cesarina Pacifica, dattilografa . . . » » 16.095

11. Francia Luigi . . . con punti 15.875
12. Domenicantonio Piera, dattilografa . . » » 15.865
13. Volpari Clelia, dattilografa . . » » 15.82
14. Quintiliani Arrigo . . » » 15.73
15. Merciaro Francesco . . » » 15.72
16. Bio Carmela, dattilografa . . » » 15.715
17. Sclafani Aida, dattilografa . . » » 15.665
18. Marciano Mario . . » » 15.460
19. Fiorentino Eleonora, dattilografa, avv. dal 1932 . . » » 15.455
20. Liguori Ernesto . . » » 15.325
21. Massaro Giuseppe . . » » 15.225
22. Prizzon Giuseppe . . » » 15.20
23. Barisano Guido . . » » 15.02
24. Ciocia Carlo . . » » 15
25. Pini Azelio . . » » 14.925
26. Togandi Carmelo . . » » 14.865
27. Troisi Italia, dattilografa, orfana di guerra » » 14.84
28. Assante di Cupillo Giov. Battista . . » » 14.745
29. De Filippis Giovanni . . » » 14.73
30. Ferri Aristide . . » » 14.615
31. Buonomini Enrico . . » » 14.605
32. Cardelli Costantino . . » » 14.595
33. Angelelli Marcello . . » » 14.585
34. Izzo Francesco . . » » 14.575
35. Congestri Ezio . . » » 14.565
36. Pisani Vittorio . . » » 14,555
37. Amabile Michele . . » » 14.50
38. Cioffi Mario . . » » 14.49
39. Paganelli Oreste . . » » 14.48
40. Antonelli Carlo . . » » 14.40
41. Yagginelli Antonino . . » » 14.38
42. Genitrini Aldo . . » » 14.375
43. Ostilits Tullio . . » » 14.25
44. Sarnelli Luigi . . » » 14.225
45. Armandi Carlo . . » » 14.22
46. Bellincontro Domenico . . » » 14.20
47. Garagnani Victor-Hugo . . » » 14.15
48. Di Pierro Franceschino . . » » 14.13
49. Galeota Michele . . » » 14.125
50. Mariani Francesco . . » » 14.09
51. Natale Antonino . . » » 14.02
52. Vallo Giuseppe . . » » 14.015
53. Girolametti Guido . . » » 14
54. Rostagno Carlo . . » » 13.99
55. Spanò Ciro . . » » 13.925
56. De Rubertis Aldo . . » » 13.875
57. Turnaturi Umberto . . » » 13.75
58. Velardita Gaspare . . » » 13.635
59. De Gulo Luigi . . » » 13.63
60. Pisani Guglielmo . . » » 13.53
61. Domina Vincenzo . . » » 13.525
62. Avagliano Edvige . . » » 13.50
63. Olivero Fernando . . » » 13.475
64. Gabbrielli Giuseppe . . » » 13.40
65. Papalia Fulvio . . » » 13.38
66. Licata Giuseppe . . » » 13.375
67. Naccarati Leonardo . . » » 13.25
68. Chiarappa Francesco . . » » 13.15

Art. 3.

Le seguenti candidate sono dichiarate idonee nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Presciutti Uliana . . con punti 15,57
2. Abbate Laura . . » » 14,99
3. Valestra Luigia . . » » 14,965
4. Costabile Maria . . » » 14,70
5. Lo Faro Veneranda Maria . . » » 14,345
6. Curatolo Marcella . . » » 13,33

E' fatto salvo tuttavia il diritto ai candidati vincitori, che, pur avendo superato la prova pratica di dattilografia, non sono stati compresi fra i dattilografi, per la limitazione dei relativi posti messi a concorso, di optare per i posti di dattilografo a preferenza delle candidate dichiarate idonee nel presente articolo, qualora le precedano nella graduatoria di merito di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(794)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a posti di grado 11° di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 3 marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, registro n. 4, foglio 299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 stesso mese, col quale venne bandito un concorso per esami a 45 posti di grado 11° di 1ª categoria (personale direttivo-postale telegrafico), di cui n. 30 posti riservati al personale di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i decreti Ministeriali del 25 maggio e 9 giugno 1938 con i quali fu costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale del 21 maggio 1938 col quale fu approvato l'elenco dei candidati ammessi al concorso stesso;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del provvedimento degli esami;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a 45 posti di grado 11° di 1ª categoria, ruolo del personale direttivo, bandito con decreto Ministeriale del 3 marzo 1938-XVI.

Numero d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità	VOTAZIONE		
			Scritti	Orale	Totale
1	Cassese Giuseppe	Francesco	8,33	9,15	17,48
2	De Bono Damaso	Vincenzo	8,33	9	17,33
3	Luciani Antonio	Arturo	7,99	9	16,90
4	Apicella Aristide	Pasquale	7,88	9	16,88
5	Lentini Luigi	Giuseppe	8,33	8,40	16,73
6	Vinciguerra Giovanni (interno)	Carlo	8,10	8,50	16,60
7	Caputo Pietro	Romualdo	8,66	7,80	16,46
8	Turi Giuseppe Domenico	Vito	8,22	8	16,22
9	Porcu Mario	Paolo	7,77	8,10	15,87
10	Dell'Agnola Giovanni B.	Carlo Alberto	8,22	7,50	15,72
11	Balducci Diego	Arcangelo	7,55	8	15,55
12	Canalis Antioco	Raimondo	7,44	8,10	15,54
13	Gatto Giuseppe	Salvatore	7,66	7,70	15,36
14	Campioni Ferruccio	Primo	7,44	7,90	15,34
15	Di Cola Agostino (interno)	Antonino	7	8,30	15,30
16	Bonissone Giorgio Colombo	Bartolomeo	7,55	7,55	15,10
17	Lanzetta Ettore	Luigi	7,77	7,20	14,97
18	Marotta Mario	Francesco	7,55	7,40	14,95
19	Alcini Francesco	Giuseppe	7,44	7,50	14,94
20	Scali Francesco Vincenzo (interno)	Pasquale	7,77	7,10	14,87
21	Lecce Carlo	Alessandro	7,32	7,50	14,82
22	Germanò Andrea	Carmelo	7,21	7,60	14,81
23	Tosco Michele	Antonio	7,22	7,50	14,72
24	Biagini Astolfo (interno)	Raffaele	7,88	6,80	14,68
25	Querques Domenico	Nicola	7,77	6,90	14,67
26	Chiarugi Enrico	Corrado	7,33	7,30	14,63
27	Tomba Amedeo (interno)	Giuseppe	7,22	7,40	14,62
28	Fedele Giuseppe	Santi	7,11	7,50	14,61
29	Dandini Ugo (interno)	Pio	7,55	7	14,55
30	D'Amico Domenico (interno)	Antonio	7,33	7,20	14,53
31	Trapani Michele (interno)	Francesco	7	7,50	14,50
32	Squitieri Redento	Giuseppe	7,88	6,50	14,38
33	Serafini Giovanni (n. 29.6.1910)	Luigi	7,10	7,20	14,30
34	Mazza Domenico (n. 2.1.1911)	Arturo	7,10	7,20	14,30
35	Giugliano Armando	Angelo Antonio	7,10	7,10	14,20
36	Persiano Alfonso (interno)	Michele	7,33	6,70	14,03

Numero d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità	VOTAZIONE		
			Scritti	Orale	Totale
37	Camerini Fabio	Alfredo	7,11	6,90	14,01
38	Codella Angelo (ex comb.)	Mario	7	7	14
39	Bruni Giuseppe	Ubaldo	7	7	14
40	Ferrara Antonino (interno)	Salvatore	7,44	6,20	13,64
41	Nozzolini Riccardo (interno)	Raffaele	7,22	6,30	13,52
42	Maci Alfio (interno)	Francesco	7,33	6,10	13,43
43	Poletti Romeo (interno)	Carlo	7,22	6,10	13,32

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del bando del concorso predetto:

a) Sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

Numero d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità
1	Cassese Giuseppe	Francesco
2	De Bono Damaso	Vincenzo
3	Luciani Antonio	Arturo
4	Apicella Aristide	Pasquale
5	Lentini Luigi	Giuseppe
6	Vinciguerra Giovanni (interno)	Carlo
7	Caputo Pietro	Romualdo
8	Turi Giuseppe Domenico	Vito
9	Porcu Mario	Paolo
10	Dell'Agnola Giovanni Battista	Carlo Alberto
11	Balducci Diego	Arcangelo
12	Canalis Antioco	Raimondo
13	Gatto Giuseppe	Salvatore
14	Campioni Ferruccio	Primo
15	Di Cola Agostino (interno)	Antonino
16	Bonissone Giorgio Colombo	Bartolomeo
17	Scali Francesco Vincenzo (interno)	Pasquale
18	Biagini Astolfo (interno)	Raffaele
19	Tomba Amedeo (interno)	Giuseppe
20	Dandini Ugo (interno)	Pio
21	D'Amico Domenico (interno)	Antonio
22	Persiano Alfonso (interno)	Michele
23	Codella Angelo (ex combattente)	Mario
24	Ferrara Antonino (interno)	Salvatore
25	Nozzolini Riccardo (interno)	Raffaele
26	Maci Alfio (interno)	Francesco
27	Poletti Romeo (interno)	Carlo

b) Sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

Numero d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità
1	Lanzetta Ettore	Luigi
2	Marotta Mario	Francesco
3	Alcini Francesco	Giuseppe
4	Lecce Carlo	Alessandro
5	Germanò Andrea	Carmelo
6	Tosco Michele	Antonio
7	Querques Domenico	Nicola
8	Chiarugi Enrico	Corrado
9	Fedele Giuseppe	Santi
10	Trapani Michele	Francesco
11	Squitieri Redento	Giuseppe
12	Serafini Giovanni	Luigi
13	Mazza Domenico	Arturo
14	Giugliano Armando	Angelo Antonio
15	Camerini Fabio	Alfredo
16	Bruni Giuseppe	Ubaldo

Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(823)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto che il dott. Lombardi Remo, dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Camarda del comune di Aquila, con decreto 27 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 settembre 1938, n. 207, ha rinunziato alla nomina per la predetta sede di condotta;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice per ognuno dei posti messi a concorso, in relazione alle dichiarazioni fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Filippo Fernando è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Camarda del comune di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Aquila.

Aquila, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: ZATTERA

(776)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto che il dott. Medori Pasquale, dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Cappadocia con decreto 27 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 settembre 1938, ha rinunziato alla nomina per la predetta sede di condotta;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice per ognuno dei posti messi a concorso, in relazione alle dichiarazioni fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marini Raffaele è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Cappadocia.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Cappadocia.

Aquila, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: ZATTERA

(777)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto che il dott. Nanni Andrea, dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Montereale con decreto 27 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 settembre 1938, n. 207, ha rinunziato alla nomina per la predetta sede di condotta;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice per ognuno dei posti messi a concorso, in relazione alle dichiarazioni fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Taddia Giovanni è dichiarato vincitore del concorso per la 3ª condotta medica del comune di Montereale.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Montereale.

Aquila, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: ZATTERA

(778)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.